SENATO DELLA REPUBBLICA

- IV LEGISLATURA

687^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE LU- CIANO GRANZOTTO BASSO	(Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima):		
PRESIDENTE	PRESIDENTE		
CONGEDI	KUNTZE		
CORTE DEI CONTI Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	* Maris		
Annunzio di presentazione	RENDINA		
Approvazione da parte di Commissione permanente			
sede deliberante			
« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, con- cernente: "Disciplina transitoria delle lo- cazioni degli immobili urbani" » (2356)	Annunzio		

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9.30).

Si dia lettura del processo verbale.

GENCO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori:

Armando Angelini per giorni 3; Bartesaghi per giorni 15; Molinari per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di rinnovo di Comitato direttivo di Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Informo che il Gruppo parlamentare liberale ha comunicato di aver proceduto al rinnovo del Comitato direttivo che risulta composto dai senatori: Bergamasco, Presidente; Trimarchi, Vice Presidente; Veronesi, Segretario; Bonaldi, Bosso e D'Andrea, membri,

Annunzio di variazione nella composizione di Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Marchisio è entrato a far parte del Gruppo del Partito socialista italiano e Partito socialista democratico italiano unificati.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

LOMBARDI, BERMANI, BUSSI, POËT, TOREL-LI, FORMA e SIBILLE. — « Iscrizione dell'idrovia Torino-Novara-Ticino e Novara-Bassignana-Acqui Terme (con collegamenti funiviari per Genova e Savona) tra le linee navigabili di seconda classe » (2366);

TERRACINI, TOMASUCCI, SALATI, MENCARA-GLIA, BRAMBILLA, VALENZI, CONTE, SANTAREL-LI, FABRETTI, VACCHETTA e FARNETI Ariella. — « Istituzione del Consiglio superiore dell'emigrazione » (2367);

ZANNIER. — « Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (2368);

POËT, DARÈ, MACAGGI. - « Istituzione dell'Ente nazionale per l'assistenza dei profughi italiani da territori esteri e provvidenze a favore dei profughi » (2369).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

« Modificazioni alle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari » (2348), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato » (2303), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta pomeridiana di ieri, la 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" » (542-B);

Deputati SGARLATA ed altri. — « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, a favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa Viale Luigi Cadorna, denominato " ex casa Ferrarotto" » (1772);

- « Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2253);
- « Cessione in favore dell'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato denominato "ex Polveriera di Panigaglia" sito in Comune di Portovenere" » (2324);

Deputati Mengozzi ed altri. — « Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale » (2342);

« Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 » (2359).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti rispettivamente la gestione finanziaria dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esercizio 1965 e la gestione finanziaria dell'Ente nazionale assistenza magistrale, per gli esercizi 1962, 1963, 1964 e 1965 (*Doc.* 29).

Annunzio di petizione

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto della petizione pervenuta alla Presidenza.

GENCO, Segretario:

I signori Alcini Maria ed altri cittadini dei Comuni del comprensorio minerario di Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria e Montefalco, hanno rivolto una petizione, presentata al Senato dai senatori Caponi e Simonucci, con la quale si chiede che il Parlamento in relazione ad una decisione dell'Enel di soprassedere allo sfruttamento di un vasto giacimento lignitifero nella zona, decisione che toglie la possibilità di lavoro a centinaia di operai, adotti i provvedimenti del caso per evitare i danni che conseguirebbero (Petizione n. 63).

PRESIDENTE. Avverto che tale petizione, a norma del Regolamento, sarà trasmessa alla Commissione competente.

Commemorazione del senatore Luciano Granzotto Basso

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).

Onorevoli colleghi, un grave lutto funesta la chiusura dei nostri lavori: si è spento ieri, in una clinica di Roma, il caro e stimato collega Granzotto Basso, che da tre legislature recava lustro alla nostra Assemblea con la sua eletta personalità, con la sua autorevolissima presenza, con la dinamica attività che il peso dell'età avanzata non era riuscito ad affievolire, neppure in questi ultimi tempi.

687° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Luglio 1967

Luciano Granzotto Basso era nato l'8 dicembre 1884 a Biadene, in provincia di Treviso, e risiedeva a Feltre.

Avvocato, fu combattente volontario, come ufficiale, nella prima guerra mondiale, durante la quale fu decorato al valor militare. Entrato da giovane nelle file del Partito socialista nel 1908, dal 1920 al 1922 fu assessore del comune e Presidente della Congregazione di carità di Feltre.

Nel 1926 subì le violenze dei fascisti e, durante il movimento di insurrezione clandestino, riuscì a sfuggire all'eccidio di Feltre riparando a Venezia, dove venne arrestato.

Presidente del CLN di Feltre, fu nominato nel 1945 Presidente della Commissione di giustizia. Fu deputato provinciale dal 1945 al 1951, Presidente del Patronato scolastico e della Società filarmonica e Corpo bandistico di Feltre, Consigliere comunale della stessa città dal 1946 e consigliere provinciale di Belluno, Presidente dell'Automobile club di Belluno, Presidente dell'Istituto commerciale di Feltre.

Fu eletto al Senato per le liste del Partito socialista democratico italiano, nel 1953, sulle soglie dei settant'anni; ma la passione politica per gli ideali di sempre, alla cui affermazione si offriva finalmente il decisivo strumento della tribuna parlamentare, e l'alto, direi religioso, senso di responsabilità per il mandato ricevuto dai suoi elettori, a lui legati da tante battaglie per la elevazione civile e morale della comune terra, sembrarono restituirgli una seconda giovinezza, e noi lo avemmo collega infaticabile, sempre in primo piano quando c'era un dovere da assolvere o una posizione da assumere e da difendere.

Nel corso delle tre ultime legislature, fu componente attivissimo della Commissione difesa, e poi della Commissione agricoltura, nonchè membro autorevole di numerose Commissioni speciali e consultive e di inchiesta, tra le quali ultime ricorderò quelle per l' "Anonima banchieri" per la mafia e per il disastro del Vajont.

Faceva parte della Giunta delle elezioni e dal 1958 era Segretario di Presidenza. In tale sua veste, non posso nè potrò mai di menticare la collaborazione assidua, diligente fino allo scrupolo; sedeva a questo tavolo alla mia destra, fedele nel turno che gli competeva anche quando la malattia, che in questi ultimi tempi aveva preso il robusto organismo, gli rendeva ansimante il respiro e meno gagliardo il battito del cuore. Mi diceva: « Sono stanco. Mi lasci andare! », con il rincrescimento di chi fino all'ultimo non poteva adempiere al suo dovere. E così l'abbiamo lasciato andare, ma, ahimè, per sempre, nel mondo in cui i nostri cari sono ancora dei viventi al cospetto di Dio.

Caro Granzotto Basso! Questa fedeltà di azione, questa forza tenace di volontà furono i meriti incomparabili che lo resero apprezzato al Senato, nel suo Collegio e nella Comunità europea, e che lo hanno legato all'amicizia fraterna di tutti i colleghi.

Estensore di perspicue relazioni, presentatore di molte proposte di legge, sia di interesse generale che di interesse locale, riguardanti la sua provincia, intervenne spesso in quest'Aula in materia di bilanci e altri disegni di legge e in materia di politica interna e internazionale.

In particolare, prese la parola, a nome del suo Gruppo, del quale fu anche Vice Presidente, in tutte le discussioni sulla fiducia al Governo e sugli altri dibattiti di maggiore rilievo politico.

Non meno feconda e sentita la sua partecipazione al processo di formazione dell'Europa unita, attività alla quale, in questa sede, posso soltanto accennare, ricordando la sua elezione a membro dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nel 1957, dell'Assemblea unica delle Comunità europee, nel 1958, dell'Assemblea parlamentare europea, nel 1958, e, da ultimo, la sua presenza nella Commissione per il regolamento, per il mercato comune e per gli affari giuridici, in seno alla stessa Comunità europea.

Onorevoli colleghi, di Granzotto Basso veramente si può dire che egli ha arricchito la nostra Assemblea, prima ancora che con la dovizia, pur tanto cospicua, della sua opera, con il calore della sua personalità, con

687a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Luglio 1967

le genuine virtù che illuminavano ed ispiravano ogni sua azione, con l'altissimo esempio di stile e di dedizione che scaturiva dal suo costume di vita pubblico e privato. Di carattere gioviale, amava conversare con i colleghi nella sua bella parlata veneta nella quale condiva, nell'arguzia brillante, la pacata sapienza della sua gente, la tradizionale passione del suo Cadore.

Incolmabile è il vuoto che egli lascia nella famiglia senatoriale, nella famiglia socialista, nella quale militava da ormai sessant'anni, nella città di Feltre e nella provincia di Belluno, alle quali aveva sempre riservato la parte migliore delle sue energie e dei suoi affetti.

Ma ancor più grave è il vuoto che egli lascia nell'Ufficio di Presidenza, che per nove anni lo ebbe Segretario solerte, consigliere illuminato, collaboratore esemplare.

Esprimendo la commozione ed il rimpianto che colmano il cuore di tutti i colleghi, la Presidenza del Senato è sicura di interpretare l'unanime sentimento dell'Assemblea rinnovando alla buona consorte, ai figliuoli, al Gruppo del Partito socialista e del Partito socialista democratico unificati, alla sua città i sentimenti del solidale, reverente cordoglio.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. A nome del Governo mi associo alle commosse e nobili parole che il Presidente di questa Assemblea ha pronunciato per ricordare una figura di combattente per l'ideale politico nel quale credeva, di parlamentare attivo e insigne, di europeista convinto.

Io credo che nulla si debba aggiungere a queste parole così nobili per esprimere il nostro comune e profondo rammarico e per esprimere alla famiglia, al Senato e al Partito al quale egli apparteneva le più vive condoglianze del Governo. Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: "Disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani" » (2356) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: "Disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani" », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

* BERLINGIERI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sarò estremamente breve, non soltanto perchè ormai quale relatore ho espresso già i concetti informatori ai quali si è ispirato il disegno di legge sottoposto al vostro esame, ma anche perchè dopo di me, con maggiore autorità e indubbiamente con maggiore efficacia, l'onorevole Ministro darà la sua risposta alla critica e alla polemica che è stata fatta ieri da diverse parti.

Osservo subito, onorevoli colleghi, che la contrapposizione dei diversi interessi delle due categorie, locatori e conduttori, indubbiamente ha reso e rende più facile e più agevole la polemica e la critica. Sono due categorie le cui esigenze non potevano essere soddisfatte appieno con l'esaudimento, con l'appagamento di tutte le loro aspirazioni, le loro attese.

Si è detto da parte comunista: ma perchè non avete mantenuto ancora il blocco di queste benedette locazioni?

Se il Governo l'avesse fatto, onorevoli colleghi, almeno io ritengo, gli stessi comunisti avrebbero detto: ecco come il Governo risponde alle esigenze dei lavoratori; gli im-

prenditori edili non sono posti nella condizione di poter incrementare le costruzioni e quindi i lavoratori si trovano a languire per questa situazione creata dal Governo. Il Governo, viceversa, ad un certo momento ritiene di favorire i meno abbienti con questo disegno di legge e la parte comunista dice: avete visto? Il Governo niente di meno intende sbloccare il tutto per mandare alla deriva questi poveri lavoratori i quali vengono a soffrire, dimenticando che anche nell'epoca del *boom* edilizio era vigente il blocco dei fitti il quale non incide, dunque, sulla ripresa edilizia.

Per i liberali, l'amico carissimo senatore Nicoletti ha detto in sostanza: io sono veramente contrario, però fino ad un certo punto, cioè con dei limiti, con dei contenimenti; vorrei esprimere la mia soddisfazione e non lo faccio, perchè appartengo ad un partito in contrapposizione con la maggioranza governativa. Mi viene però spontanea sulle labbra la semisoddisfazione per quello che in fondo è il contenuto del disegno di legge posto in esame.

Inoltre da più parti viene mossa aspra critica nei confronti del Governo perchè esso non ha incrementato l'edilizia economica e popolare. Io, in verità, onorevoli colleghi, sentivo il tormento che indubbiamente travagliava in quel momento l'animo sensibile del Ministro della giustizia. Infatti egli in fondo è il Guardasigilli, non è il Ministro dei lavori pubblici, quindi egli recepiva queste carenze, queste doglianze e poteva tutto al più, ad un certo momento, pensare di rendersi interprete e di riferire il tutto nel grembo o nel seno del Ministro competente, il Ministro dei lavori pubblici, il quale -- si capisce -- è sempre sensibile a questo incremento di attività edilizia e popolare. Un fatto è certo, onorevoli colleghi, e cioè che proprio avanti ieri, in occasione della discussione del piano programmatico, si è appresa dal capitolo VI del piano medesimo la decisa volontà governativa di provvedere all'incremento dell'edilizia economica e popolare, attraverso la cui operatività è fuori dubbio l'immissione di nuovi, numerosi alloggi economici e popolari che servirà ad incidere profondamente sull'avviamento al riequilibrio del mercato, sicchè queste carenze attuali possano essere meno acute e si possa avviare la situazione dell'edilizia verso un equilibrio che dia maggiore tranquillità alle due categorie dei locatori e dei conduttori.

Il senatore Guarnieri ha formulato delle critiche attraverso degli interrogativi: una forma garbata, ma non meno polemica. Egli si chiedeva: « Scusate, ma come fate voi a rapportare l'imposta complementare iscritta nel 1967? ». Questo è stato un tema ripreso dall'amico senatore Pace. Vedete egli dice - in fondo, la iscrizione della complementare del 1967 è un'iscrizione provvisoria, sicchè essa non può costituire nè parametro, nè riferimento per potere, ad un certo momento, decidere e valutare le condizioni economiche di colui che, quale conduttore, affacci pretese nei confronti del locatore. Ma a quale termine di riferimento si sarebbe potuto ricorrere se non a quell'ultimo, cioè a quello che prende a fondamento l'iscrizione provvisoria la quale è. tuttavia, valida per l'azione tributaria e l'azione fiscale e quindi incidente precisamente nelle condizioni economiche del conduttore? E non si poteva — scusatemi che fare un aggancio, per l'imposta complementare del 1967, a quella che è la famiglia anagrafica indicata nell'articolo 2, secondo comma, e nell'articolo 3 del presente disegno di legge; cioè a tutto quel gruppo di componenti della famiglia i quali, attraverso la loro attività, contribuiscono a formare il reddito complessivo della medesima famiglia anagrafica.

Si domandava ancora il senatore Guarnieri: ma questo pretore che deve graduare gli sfratti quali poteri ha? Ha i poteri, in buona sostanza, che gli provenivano anche dai precedenti disegni di legge, cioè egli è il graduatore degli sfratti dal momento che è in sua tacoltà di fissare una data per la loro esecuzione ed è anche in sua potestà di rinviare lo sfratto di sei mesi e per una sola volta, aggiunge il disegno di legge in esame (e non più fino a un anno, un anno e mezzo

come in precedenza). Perchè questo contenimento e questa riduzione dei poteri di proroga concessi al pretore? Per quello che abbiamo sentito e per la somma delle esperienze di azioni processuali ormai da noi acquisite, quando noi stessi abbiamo criticato questo potere ampio del pretore che poteva niente meno che estendersi ad oltre un anno, con l'attesa spasmodica da parte del locatore il quale, in questa maniera, vedeva quasi frustrata l'attesa per avere libero e disponibile l'immobile per cui aveva tanto penato, azionando la procedura di contestazione giudiziaria.

Resta in vigore, infine — si è chiesto il senatore Guarnieri — l'aumento maggiore convenuto tra le parti? Io ricordo a me stesso che nel decreto-legge del 1964 e nel precedente e nel successivo era assolutamente fatto divieto di convenire degli aumenti in misura superiore a quelli fissati ex lege. In fondo lo spirito era quello di evitare le speculazioni, di colpirle fino al punto da consentire al conduttore la facoltà di chiedere il rimborso quante volte egli avesse versato degli aumenti in misura eccedente a quella legale stabilita dal legislatore.

E allora si è detto: è vero, con guesto disegno di legge, dal momento che forse attraverso la libera contrattazione di un aumento spontaneamente convenuto tra le parti si rende più agevole l'insorgenza del rapporto convenzionale (sicchè in fondo si favorisce lo stesso conduttore attraverso un piccolo sacrificio economico), il legislatore ha ritenuta equa questa convenzione libera e spontanea tra i due soggetti del medesimo rapporto locatizio e ha consentito dunque l'aumento maggiore, indubbiamente con quei limiti e con quei criteri stabiliti dallo stesso articolo 4 che, nella sua formulazione, è quanto mai chiaro e non ammette interpretazioni equivoche o diverse.

Il senatore Roda ha lamentato la poca attività della Gescal e in fondo l'assoluta carenza nell'incremento del settore edilizio. È per questo, io dico, onorevoli colleghi, che provvida dunque è stata la disposizione del capitolo VI inserito nel piano programmatico, il quale ha avvertito in fondo tale

carenza nel settore dell'edilizia convenzionata e sovvenzionata, sicchè il piano medesimo propone di dare impulso all'edilizia convenzionata e sovvenzionata, con il contributo totale o parziale a carico dello Stato, con la libera iniziativa da parte dei costruttori edili.

Il senatore Pace ha osservato: ma è possibile che si debba andare avanti con le norme transitorie? Ma c'è il codice civile. Senatore Pace, sono delle situazioni contingenti di fatto che sono sorte non per volontà governativa e non per carenza di particolare legislazione, ma proprio per quelle conseguenze di fatti antecedenti, ben noti nella nostra storia economica e sociale, che oggi provocano queste conseguenze non soltanto nel settore della locazione urbana, ma anche nel settore della locazione degli immobili rustici. Anche in quel settore vi è tutta una legislazione speciale; non c'è dubbio che non possano essere applicate le norme del codice civile, perchè tali norme regolarmente codificate attengono e si riferiscono a dei rapporti di normale negoziazione, in cui giocano le libere volontà delle parti contraenti e in cui il legislatore deve intervenire solo come moderatore e regolamentatore di queste volontà che si incontrano con la stipulazione di una libera convenzione.

Qui, viceversa, siamo in una situazione addirittura contingente, eccezionale, che richiede precisamente delle norme particolari, eccezionali che sono, devono essere e non possono che essere transitorie per la stessa eccezionalità della contingenza che le anima.

lo dico, senatore Pace, che in fondo per vano abitabile lei che ha tanto bene discettato... (Interruzione del senatore Pace). Le dico la verità, ho scoperto una sua virtù nuova, una virtù tecnica; niente di meno, il senatore Pace ha fondato il proprio esame in fatto di corridoi di sette metri quadrati, su una particolare esperienza...

PACE. Ne avevo agio.

BERLINGIERI, relatore...di letti che si riferiscono a Catenina de' Medici...

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

687^a SEDUTA (antimerid.) Ass

PACE. A Vittoria Colonna...

BERLINGIERI. ... o dei lettini che sono come quelli degli alberghi «Jolly», cioè ultramoderni, starei per dire miniletti, come si usano adesso, negli alberghi più moderni.

In fondo, il legislatore si è riferito a quella ampiezza di vani che possa rendere possibile l'abitabilità, cioè l'esplicamento di quella che costituisce la somma delle necessità personali e familiari in quei vani destinati precisamente ad abitazione, con quelle caratteristiche che si desumono dallo stesso decreto in esame.

Infine il senatore Maris ha detto: perchè non si è dato un alt alla proroga pura e semplice, dal momento che si era avvertita la impossibilità di concludere l'iter legislativo del disegno di legge n. 3129? Questa è stata una sopraffazione nei confronti del Parlamento!

Io vorrei chiedere al collega senatore Maris: come avrebbe fatto il Governo, nell'imminenza della scadenza del 30 giugno, - la relazione fu presentata alla Camera dei deputati il 14 aprile 1967 — a presentare alla Presidenza della Camera dei deputati la relazione con la proposta di legge, ad affrontare la discussione in Aula, la perdita di tempo per gli emendamenti, la trasmissione al Senato (non sappiamo se ci sarebbe stata o meno una ritrasmissione da parte del Senato alla Camera dei deputati)? E con questo palleggiamento si sarebbe pervenuti o meno alla imminenza della scadenza del 30 giugno 1967? Se si fosse verificata questa malaugurata ipotesi, a quale provvedimento, a quale pretesto il Governo e le Camere sarebbero ricorsi per poter scongiurare la imminenza della scadenza del 30 giugno 1967?

Allora si è ricorso — si capisce — al decreto-legge, il quale ha trasfuso il contenuto dello stesso disegno di legge n. 3129 sotto-ponendolo oggi all'esame libero delle Camere le quali, in questo momento, esercitano le più ampie, le più libere facoltà in sede parlamentare, di critica, di polemica, di proposte di riforma e di emendamenti.

Quindi, non c'è una sopraffazione del Parlamento poichè il Parlamento ha avuto ed ha oggi la possibilità di esternare le proprie perplessità, le proprie critiche, di proporre gli emendamenti, le riforme, i miglioramenti atti indubbiamente a rendere migliore la formulazione legislativa e la possibilità di applicazione di queste nuove norme che regolamentano la locazione degli immobili urbani.

Infine al senatore Maris, il quale con accento patetico-drammatico ha fatto un plastico riferimento alle prefiche che lamentavano la dipartita di una persona il cui cadavere non sapevano se fosse o meno nel sarcofago, io dico: ma lei è così certo che prima della scadenza dei nuovi termini succederà il finimondo e che vi sarà lo sblocco totale delle locazioni urbane? Non avvertiranno invece il Governo e le Camere la necessità di formulare nuove disposizioni di legge che forse non prevederanno lo sblocco totale delle locazioni urbane, ma daranno una regolamentazione dettata dall'esperienza acquisita nell'arco di tempo che va dal 1967 al 1969? Tale regolamentazione sarà espressione delle esigenze, delle spinte, delle volontà, dei suggerimenti raccolti nei processi verbali dinanzi alle Commissioni di conciliazione, le quali sono state beffeggiate, derise, ritenute inefficienti e inutili, mentre noi sappiamo che proprio attraverso il discorso che dinanzi alle autorità costituite si svolgerà tra conduttore e locatore, proprio dall'azione di distensione che potranno esercitare i rappresentanti delle due categorie con il conciliatore o con un suo delegato, si determinerà la possibilità di raggiungere un accordo. Ma intanto si avvertirà qual è il contrasto, si avvertirà lo schiocco dei due fioretti che si incontreranno in questa lotta che non sarà meno aspra perchè sarà lotta di volontà, lotta di esigenza, lotta di contrasti economici tra due contrapposte categorie.

Io dunque confido pienamente nelle buone conseguenze dell'applicazione delle nuove norme che sono state formulate e sottoposte al nostro esame e rinnovo l'espressione della mia ferma fiducia che la saggezza illumi687^a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Luglio 1967

nata degli onorevoli colleghi varrà ad approvare le norme stesse, così come formulate, e a convertire in legge il decreto-legge posto all'esame di questa autorevole Assemblea. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sarò anch'io assai breve perchè questo, fra l'altro, è un dovere che nasce per me dalla brevità della discussione che gli onorevoli senatori hanno dedicato a questo provvedimento; un dovere che io riconosco e che costituisce un motivo di più per il ringraziamento che io debbo porgere a tutti coloro che sono intervenuti nella discussione e prima di tutto al relatore che si è sobbarcato alla fatica di una doppia relazione orale, la cui non lunga meditazione per ragioni di tempo nulla ha tolto alla precisione e alla completezza delle cose che sono state dette.

Io non mi aspettavo certamente nè qui, nè alla Camera — e lo dissi anche in quella sede — che vi fosse un consenso generale a questo disegno di legge; anzi mi aspettavo una specie di insoddisfazione generale, per lo meno dalle opposte parti, perchè quando un provvedimento di questo tipo interviene in una materia che muove tanti interessi e tante passioni, interviene nelle forme e con i limiti che sono propri di un provvedimento del genere, il quale non può risolvere a fondo la questione del diritto alla casa di cui qui si è parlato, quando il contrasto degli interessi, che sono tutti forniti, quale più quale meno, di un certo grado di legittimità, è così forte come è in questa materia, evidentemente nessun provvedimento può essere accolto da una generale soddisfazione. Io dissi paradossalmente alla Camera, e lo potrei ripetere anche qui, che forse la misura della equità che noi siamo riusciti a trasfondere in questo disegno di legge è data proprio dalla insoddisfazione degli interessi contrastanti di una parte e dell'altra, perchè appunto per definizione un provvedimento del genere deve spiacere a quasi tutti coloro ai quali è rivolto, ma nello stesso tempo deve conciliare per quanto è conciliabile, mediare per quanto è mediabile, questo contrasto di interessi.

Per giunta era da attendersi, ed è avvenuto, che ci fosse una critica a questo provvedimento partendo da una pretesa, da una istanza che è sempre legittima, e cioè di avere un provvedimento perfetto. Ora io riconosco che questo provvedimento non è aflatto perfetto e, per le ragioni che ho esposto, non poteva essere un provvedimento perfetto perchè doveva scegliere le soluzioni meno dannose secondo la nostra intenzione e i nostri propositi: doveva scegliere non le soluzioni risolventi, ma le più risolventi possibili dei problemi di fronte ai quali ci troviamo.

Qui abbiamo trovato tre posizioni, come del resto alla Camera. Una posizione di scontento, che il senatore Maris ha moltiplicato con la sua eloquenza, che proviene dalla sinistra e alla quale naturalmente ha partecipato il senatore Roda con maggiore pacatezza, vorrei dire, di quanto sia avvenuto per la sua parte politica alla Camera dei deputati. Questa posizione, praticamente, che cosa è nel suo contenuto, nella sua parte conclusiva? In sostanza si può condensare in queste parole: voi non siete stati capaci di fare un provvedimento - non so poi quale doveva essere questo provvedimento ideale — completo che risolvesse tutti i problemi, e allora dovevate fare una pura e semplice proroga.

Abbiamo poi la posizione del Partito liberale che è stata espressa con garbo dal senatore Nicoletti, come ha rilevato poco fa il relatore, e che anche alla Camera era stata espressa sempre con garbo, ma con nettezza di posizioni. E quale è questa posizione? Si dice in sostanza: noi ancora perpetuiamo questo ciarpame, questo blocco, questo vincolo, questa violazione della libertà contrattuale; noi cioè ci rendiamo colpevoli di non aver fatto un puro, semplice, immediato e generale sblocco.

Abbiamo poi — ma mi riesce un po' difficile definirla, senatore Pace, e mi è riuscito

difficile definirla anche alla Camera - la posizione del Movimento sociale italiano, il quale non vuole dire se è favorevole o sfavorevole allo sblocco e a questo intervento pubblico, benchè dica: voi violentate la libertà contrattuale. Allora vuol dire che siete favorevoli allo sblocco. E benchè dica, come del resto ha detto anche il senatore Nicoletti, che c'è una immoralità nell'addossare ai proprietari le conseguenze di questa situazione sociale di deficienza di alloggi, quando poi si tratta di trarre le conclusioni e di prendere posizione sulla opportunità di sbloccare o, per determinate ragioni, di mantenere il blocco, il Movimento sociale evade e se la prende con il Governo il quale non avrebbe risolto tutti i problemi della casa e non avrebbe saputo intervenire in venti anni - esso dice - con sufficiente energia e capacità realizzatrice nel problema dell'approntamento di un numero di case sufficiente per gli italiani.

Come si dice in gergo calcistico, in contropiede, il senatore Maris ha detto: speriamo che non ci verrete a dire che il provvedimento è giusto perchè è oppugnato dalle parti opposte per motivi opposti. Questo argomento può valer poco quanto ad eleganza polemica, ma vale come buon senso. Io le devo dire ancora una cosa, senatore Maris: lei ieri ha accennato ad una specie di accordo del Governo con l'opposizione liberale e ha detto persino: non oso dire che vi siate messi d'accordo per far fare al Partito liberale questa parte, ma suppongo che l'opposizione liberale fosse finta, mentre i liberali sono pieni di gioia e grati al Governo e lo vengono ad abbraca ciare e magari gli danno il voto favorevole.

Qui veramente non c'è il voto segreto, e quindi non è possibile che i liberali ci diano il voto favorevole. Lei può supporre che ce lo abbiano dato alla Camera; comunque, quando lei fa questa supposizione sulla finzione di un atteggiamento di una parte politica, io vorrei chiederle: può impedire che si supponga che i suoi toni così apocalittici così disperati, così minacciosi, così profetici di sventura, siano non voglio dire finti, per non adoperare la stessa espressione che lei ha usato per i liberali, ma un po' caricati, soprattutto per quest'Aula, un po' falsi in una discussione che tutti hanno condotto con serenità ed equilibrio?

Vediamo ora quali sono state le critiche fondamentali rivolte a questa richiesta di conversione in legge di un decreto-legge. Prima di tutto ci si è detto: perchè avete fatto il decreto-legge? A parte il fatto che ha già risposto sufficientemente il relatore, debbo dire che ringrazio il senatore Maris, perchè si era molto discusso alla Camera e qui se fosse necessario o meno questo decreto-legge, e poco fa il senatore Berlingieri ha dimostrato che era necessario. Però il senatore Maris ci ha dispensato da questa dimostrazione, perchè ha detto, da buon penalista, che lo stato di necessità e di urgenza c'era, ma l'ha creato il Governo. Quindi il decreto era necessario: però, per il fatto che la sua necessità era stata creata dal Governo, nasce una ragione di più per la vostra critica e la vostra rampogna all'Esecutivo.

Dunque il decreto-legge era necessario. La nostra responsabilità retroagisce perchè noi Governo avremmo creato la necessità e l'urgenza del decreto-legge appunto col nostro atteggiamento ostruzionistico nei confronti del Parlamento il quale voleva un provvedimento legislativo sulle locazioni ampio, moderno, che risolvesse tutti i problemi. Quindi, a differenza di quanto si è sostenuto dalla sua parte politica alla Camera, noi Governo non ci siamo messi il Parlamento sotto i piedi perchè abbiamo fatto il decreto-legge, ma perchè abbiamo impedito che una legge, la quale era stata adottata dalla Commissione speciale della Camera a maggioranza, potesse essere discussa in tempo, rendendo inutile il decreto-legge.

Vorrei ricordare (del resto mi pare che lo abbia già fatto il relatore) che il nostro disegno di legge n. 3129 fu presentato, credo nel marzo o nell'aprile del 1966, alla Commissione unica che si era costituita — la Commissione speciale della Camera dei deputati — la quale, fra l'altro, aveva cominciato l'esame della materia e l'approfondimento dei temi sulla base di certe proposte

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Luglio 1967

parlamentari che erano state presentate. (Interruzione dall'estrema sinistra).

Lo stralcio è avvenuto il 26 maggio 1966. Siccome, intanto, fu necessario provvedere provvisoriamente per avere i tempi per fare questo esame, fu stralciato un articolo anomalo, e volutamente tale, che noi avevamo messo in quel disegno di legge il quale prevedeva l'ipotesi di una proroga pura e semplice per un certo periodo, per consentire questa discussione.

Quindi il 26 maggio 1966 ci fu il testo depurato da questo stralcio che era stato già approvato dalla Commissione, con questa proroga temporanea.

La Commissione ha lavorato circa un anno ed anche di più, se consideriamo il lavoro che aveva fatto sulle proposte parlamentari, perchè gli argomenti erano difficili; ma su questo tornerò a proposito del famoso equo canone.

Qui sono tutti bravi a dire che dovevamo fare questo o quest'altro, che dovevamo fare una legge perfetta, ma quando arriviamo al dunque, senatore Maris, non sappiamo trovare questa soluzione perfetta. E queste cose non le dico con il senno di poi, perchè, quando venne in discussione alla Camera dei deputati, prima in Commissione e poi in Aula, quel disegno di legge che poi fu approvato (il primo, per così dire, della mia gestione, quello del 1964, che prorogava puramente e semplicemente i termini di scadenza del blocco, prevedendo certi aumenti che poi erano stati ricavati da una proposta dell'onorevole Cacciatore, del Partito socialista di unità proletaria, il quale appunto aveva proposto che le locazioni del 1947 fossero prorogate per tre anni aumentando del 5 per cento ogni anno) quando proponemmo questo che poi diventò un provvedimento di pura e semplice proroga, tutti dissero: il Governo di fronte a un problema di questo genere se ne viene qui con questo misero provvedimento di proroga!

Io dissi: tutti parlate di equo canone, di provvedimento definitivo, di cose sostanziali, mentre noi abbiamo fatto questa piccola e stupida cosa, però vi voglio vedere alla prova; infatti, il Governo non può impedirvi di adottare, visto che disponete di tante proposte di legge, una bella soluzione completa, di quelle che piacciono a tutti o che piacciono a una maggioranza, che comprenda anche l'equo canone; dopo di ciò noi ci inchineremo alle cose che ci insegnerete.

La previsione che le cose sarebbero state difficili e sarebbero apparse difficili non era azzardata perchè la Commissione speciale della Camera dei deputati - che era composta di egregie persone, preparatissime, anche della vostra parte, vorrei dire in primo luogo della vostra parte perchè ci avevate messo, se così posso dire, i pezzi migliori di cui disponevate in quel settore — non è riuscita a terminare il suo lavoro se non approvando a maggioranza e nella sostanza il testo del disegno di legge che aveva presentato il Governo. Ma l'ha fatto, come è stato ripetutamente ricordato, ed anche da lei, senatore Maris, mettendo a disposizione dell'Aula questo testo nell'aprile 1967. Ora, se non fosse per la brevità necessaria di questa discussione e per il fatto che ancora non mi è pervenuta una not zia che avevo chiesto voi sapete che ieri sera abbiamo terminato tardi e quindi non mi è stato possibile procurarmela - vi avrei letto che cosa ha fatto la Camera dei deputati dall'aprile al 30 giugno, per dimostrarvi quello che voi già sapete, quello che è intuitivo, perchè non vivete nel mondo della luna, ma siete a contatto con i problemi della attività parlamentare; per dimostrarvi, dicevo, l'assoluta impossibilità di approvare quella legge entro il 30 giugno, a meno di non chiudere tutto, di non occuparci di nessun altro argomento, neanche di quelli di politica estera che ricorrono alla Camera dei deputati ogni settimana, perchè, come è noto, il Parlamento italiano è quello nel quale più si discute di politica estera. Quindi, c'era una impossibilità pressochè assoluta: comunque. e questa è la mia interruzione di ieri al senatore Maris, quest'ordine del giorno dei lavori parlamentari viene fissato normalmente nelle riunioni dei capi-gruppo, quindi alla unanimità e qualche volta, eccezionalmente, quando non si raggiunge l'unanimità, si va in Aula e si vota a maggioranza. Quindi non mi sembra serio venire a sostenere qui che, partendo dalla metà di aprile, ci sarebbe stato il tempo affinchè entrambi i rami del Parlamento esaminassero questo disegno di legge e lo approvassero o lo modificassero secondo il loro criterio. Quindi non abbiamo creato noi lo stato di necessità perchè questo esiste, lo ha riconosciuto il senatore Maris, e quindi il decreto-legge doveva essere fatto, ma non lo abbiamo creato noi, noi del Governo, perciò non meritiamo le rampogne che si sono state rivolte.

Un'altra osservazione era stata fatta soprattutto alla Camera dei deputati (qui è stata formulata in modo smorzato) e cioè che, in sostanza, noi avremmo violato la sovranità del Parlamento anche perchè abbiamo fatto un decreto-legge con un contenuto non corrispondente alla regolamentazione contenuta nel disegno di legge. Ora, io vorrei dire al senatore Maris che, se c'era una parte in questa contrapposizione che egli fa tra Parlamento e Governo la quale aveva interesse all'approvazione del disegno di legge di cui abbiamo parlato, questa era rappresentata dal Governo. Il Governo infatti aveva presentato quel disegno di legge, sostanzialmente approvato dalla maggioranza della Commissione, perciò noi saremmo stati certamente felicissimi dell'approvazione. Vorrei che il senatore Maris, che è un esimio penalista e quindi scopre i delitti, si domandasse: cui prodest? a chi avrebbe giovato questo rinvio? Certamente non al Governo il quale aveva tutto l'interesse a far approvare il disegno di legge che egli aveva presentato e che la Commissione aveva elaborato, direi articolatamente, parte per parte, confrontando i due provvedimenti; quanto a contenuto, infatti, il disegno di legge è conforme al decreto-legge o viceversa il decreto-legge è conforme al disegno di legge, e i punti nei quali il decreto-legge non coincide con il disegno di legge sono quelli nei quali è stata migliorata non la posizione dei proprietari, ma quella degli inquilini. Questo vale per le scadenze del blocco, per le eccezioni alle scadenze, per il computo dei vani, per la misura e la decorrenza di quegli aumenti che per certe categorie sono stati attuati. Quindı non può il senatore Maris, partendo dalle posizioni sostanziali che difende, cioè quelle degli inquilini, rimproverare al Governo di essersi distaccato o di aver tollerato che la Commissione ultimamente si separasse dal disegno di legge già elaborato, in quanto ciò è avvenuto soltanto a favore degli inquilini. Allora il senatore Maris, che ha la fantasia molto fertile, ha escogitato la condizione. Infatti egli ha detto ieri, resistendo ad una mia interruzione di buon senso: voi vi dimenticate che il disegno di legge è stato approvato alla condizione di un massiccio intervento del Governo per risolvere il problema dell'edilizia convenzionata, dell'edilizia pubblica. Allora io gli domandai dove si trovasse questa condizione: c'è un articolo del disegno di legge che dice che questa legge entrerà in vigore quando il Governo avrà fatto questo, quando ci saranno tante case? No! A ciò il senatore Maris ha replicato che è scritto nella relazione. Io, quindi, mi sono andato a leggere la relazione — vede come seguo attentamente! — e sapete quali sono tutte queste parole che vi sono scritte? Sono cinque righe: « La scelta operata nel disegno di legge e condivisa dalla maggioranza presuppone l'impegno di affrontare nei prossimi anni il problema dell'edilizia popolare, in maniera più decisa, più valida e più concreta ».

Ma, senatore Maris, se questa è una condizione, essa è stata posta non soltanto dalla Commissione, ma anche dal Governo; infatti, quando noi abbiamo presentato questa legge e l'abbiamo discussa dinanzi all'altro ramo del Parlamento, io - consentitemi la citazione perchè mi serve anche per rispondere al senatore Roda che avevo avvertito, con una interruzione, che poteva ricorrere al mio testo stenografico se voleva la conferma delle cose che gli dicevo - dissi testualmente: « Potete benissimo criticare la pochezza e l'insufficienza dell'iniziativa pubblica, però non credo che si possa correttamente affermare che non sia stato fatto nulla in questi anni da parte dei pubblici poteri, per incrementare l'edilizia residenziale. Concordo circa il rilievo in merito all'insufficienza e alla lentezza di certe realizzazioni e concordo circa la rilevata lentezza nell'uso di alcuni strumenti legislativi approntati, cioè circa quella che è stata chiamata la vischiosità e l'inceppamento di que-

sti strumenti; il che dipende quasi sempre. se non proprio sempre, da ragioni obiettive. Concordo sul fatto che questo impegno del potere pubblico deve continuare ed essere più incisivo, più rapido e più esteso. Il piano quinquennale contiene una previsione di spesa nei prossimi cinque anni di 2500 miliardi circa per l'edilizia residenziale; si può essere più o meno scettici quanto all'esattezza del numero di miliardi; ci potrà essere chi ci crede e chi non ci crede; ma non si può considerare questa come un'ipotesi puramente teorica in quanto contenuta in un piano al quale abbiamo voluto dare il valore vincolante che lo stesso strumento legislativo con il quale esso deve essere approvato gli attribuisce ».

Dunque, questa famosa condizione che poi è quella enunciazione di cinque righe. l'abbiamo fatta nostra perchè noi riconosciamo che il problema delle abitazioni, il problema che ci attanaglia e che ci angoscia qualche volta, problema che esiste nella vita nazionale, è di questo tipo: far combaciare le dimensioni della domanda con quelle dell'offerta, cioè far esistere tante case quante sono necessarie, perchè allora sì che si risolve effettivamente il problema dell'abitazione. Fino a quel giorno noi possiamo diminuire col blocco gli svantaggi di una situazione che esiste, ma non possiamo abolire i privilegi esistenti; possiamo — se voi lo immaginate — abolire i privilegi dei proprietari, ma non abolire le disuguaglianze nell'ambito degli inquilini, perchè non mi potete paragonare la condizione di chi ha una casa del 1947 o di chi ha avuto una casa del 1963 col canone bloccato alla condizione di chi invece — e sono tanti e appartengono a tutte le classi, specialmente a quella lavoratrice più giovane - cercando una casa deve sottostare a quella che il senatore Di Grazia ha chiamato l'ingordigia dei proprietari i quali, questa volta, agiscono veramente in condizioni di monopolio di fatto e possono imporre anche prezzi più alti di quanto non sarebbe lecito in confronto del costo della costruzione.

Quindi il problema si risolverà soltanto quando ci saranno case sufficienti; ecco perchè il relatore poco fa vi ha ricordato il piano, le sue previsioni e le necessità che il piano sottolinea; ecco perchè il provvedimento che noi esaminiamo non poteva sfuggire ai limiti di un provvedimento legislativo che tende ad ovviare nel modo meno dannoso e più equo agli inconvenienti di una situazione che rimane grave e che non sarà risolta se non quando si sarà verificata quella coincidenza di dimensioni tra domanda e offerta alla quale io ho accennato.

La seconda critica — qui per la verità è stata appena accennata — è quella della mancata utilizzazione dello strumento dell'equo canone. Alla Camera se ne è discusso moltissimo; qui se ne è accennato, ma io avevo previsto - come potevano prevedere tutti — che, quando si sarebbe andati a fondo a discutere sul problema per trovare una soluzione, questa non sarebbe stata facile, tutt'altro, a meno che non si volesse fare una soluzione cervellotica o del caso per caso, per cui non si sarebbe adottato l'equo canone, ma l'arbitrio di quella qualunque autorità alla quale fosse devoluto l'impegno di fissare, uno per uno, il canone giusto di un appartamento o di un negozio.

A questo punto mi è venuto in aiuto il senatore Maris; io di questo devo ringraziarla, senatore Maris, perchè ci ha dato ragione, ha dato cioè ragione a quelli che sostenevano l'inapplicabilità, perlomeno in questo momento — e mi basta — dell'equo canone.

Infatti, il senatore Maris ha pronunciato queste parole che io mi sono accuratamente annotate: « Era ed è difficile trovare il parametro dell' equo canone ». Dunque se era ed è difficile trovare questo parametro, che non si è trovato dopo un anno e mezzo di approfondito esame del problema in Commissione, di discussioni alla Camera dei deputati perchè è obiettivamente difficile perchè — abbiamo fatto tutte le ipotesi — se voi riferite l'equo canone al reddito di un capitale (io non discuto se la percentuale debba essere del 4, del 5, del 6 per cento)...

RODA. Questo è il punto fondamentale.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Senatore Roda, io non parlo di questo; io in via di ipotesi, in questo momento le posso anche ammettere che può essere razionale dire che si debba dare anche il mezzo per cento o lo 0,05 per cento del capitale; questo posso ammettere per amore di ragionamento, ma lei mi deve dire qual è il capitale. Questo è il punto. Senatore Roda, se il capitale lo volessimo calcolare come si calcola sempre, dovremmo conoscere proprio quella che è l'incognita che noi andiamo cercando, il reddito; infatti, lei non può valutare un immobile se non conosce il reddito che esso dà; lei non può riferirsi soltanto al costo di produzione e di riproduzione perchè, per avventura, questo costo può essere strampalato, può essere stata sbagliata la costruzione... (Interruzioni dalla estrema sinistra).

RODA. Ma ci sono dei costi medi!

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Senatore Roda, se lei mi consente, vorrei continuare per spiegare il mio concetto; si ricordi — non parlo solo a lei, ma anche agli onorevoli senatori comunisti che mi hanno interrotto — che è stato qui solennemente affermato che era ed è difficile trovare il parametro.

ADAMOLI. Difficile, ma non impossibile.

'REALE, Ministro di grazia e giustizia. Ma non è stato trovato, voi non lo avete trovato; trovare il parametro era ed è obiettivamente difficile, come è stato riconosciuto; infatti, lasciando andare il primo argomento — cioè il fatto che nel valore del capitale bisogna comprendere la sua capacità reddituale — ce n'è un altro: cioè voi dovete scegliere tra costo di produzione e di riproduzione. Se scegliete il costo di riproduzione...

RODA. Ci sono delle scelte intermedie!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Senatore Roda, lei è molto focoso, ma mi consenta di rispondere. Dunque, io dico che se lei vuole adeguare il parametro al costo di riproduzione, allora l'equo canone sarebbe veramente un regalo per tutti i proprietari di casa cosicchè lei ha veramente assassinato gli inquilini perchè il costo di riproduzione...

FIORE. Bisogna calcolare le condizioni dell'immobile, il suo costo, la sua età, il quartiere nel quale si trova.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Adesso arriviamo anche a questo punto. Quindi, se lei si è basato sul costo di riproduzione, ha assassinato gli inquilini e ha fatto un regalo ai proprietari. Se, invece, si basa sul costo di produzione, deve fare l'esame storico di quanto è costato questo appartamento non alla costruzione, ma a chi lo possiede e lo sfrutta. Ed allora - come risulta del resto dalle ultime parole che sono state pronunciate dall'onorevole collega che mi ha interrotto — lei deve fare l'esame caso per caso, cioè deve fare l'analisi del costo di ognuno degli appartamenti ai quali si riferisce. Proprio un deputato comunista di Milano che si intende di questi problemi perchè è architetto, l'onorevole Todros, citò lo esempio di una via nella quale vi erano quattro stabili quasi equivalenti: uno era stato costruito in un certo anno ed era stato pagato una certa cifra, l'altro era stato costruito in un altro anno ed era stato pagato una altra cifra, e lo stesso gli altri due, però il canone dei quattro stabili si è allineato sul costo più alto.

FIORE. Ouesto è evidente.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. È evidente. Ma allora lei mi dimostra che se si vuole applicare l'equo canone in modo che non si allinei al prezzo più alto, e quindi non danneggi l'inquilino, si deve fare l'esame delle case una per una. Io non dico che ciò sia impossibile; ho fatto questa osservazione per dimostrare la difficoltà di realizzare uno strumento legislativo di questo genere. Mi auguro che voi riusciate a presentare delle proposte, delle indicazioni

di parametri che consentano di considerare questo strumento come attuabile, prescindendo in questo momento - perchè non tocca a me come Ministro della giustizia dimostrare l'impossibilità di adottare uno strumento del genere - dalle considerazioni di coloro che potranno giudicare che l'equo canone non è conciliabile con l'economia di mercato e di coloro i quali potranno dire che se si raggiungerà (come si dovrà raggiungere, perchè è la vera condizione per la risoluzione del problema) una sufficienza di case sul mercato, l'equo canone avrà finito di essere necessario perchè vi sarà l'offerta necessaria affinchè il prezzo si stabilisca in modo equo e corrispondente ai costi, così come voi desiderate.

Una terza questione è la questione nuova, direi, che è stata sollevata dal senatore Roda il quale ha detto (e lo riferirò all'onorevole Andreotti): il ministro Andreotti si preoccupa dell'aumento del costo della benzina e voi non vi preoccupate dell'aumento del costo delle case. Ed ha aggiunto: diteci qual è, in cifre, la lievitazione del costo della vita che avete calcolato come conseguenza di questo provvedimento. Senatore Roda, le dirò - ringrazio il relatore del suo rilievo, ma evidentemente io qui rappresento il Governo, non sono soltanto il Ministro della giustizia, quindi sono costretto a rispondere a tutte le questioni attinenti a questo problema anche se sono di competenza di altri Ministeri — che per ragioni di carattere obiettivo io non posso dire a che cosa porterà questo calcolo, non posso dirle se vi sarà questa lievitazione del costo della vita e a quanto ammonterà; io posso fare soltanto una previsione, o meglio, posso fare delle osservazioni su certe previsioni che vengono fatte in modo tanto catastrofico.

Io ritengo che non vi sarà questa enorme lievitazione dei prezzi alla quale si è accennato per suscitare lo spavento, quasi per eccitare ad una specie di insurrezione contro questo provvedimento così modesto; non ci sarà perchè il fenomeno residuo del 1947 ha tali limitate proporzioni che non può incidere decisivamente, soprattutto tenuto

conto che il blocco del 1947, senatore Roda, proprio se avessimo accettato nel 1963 la proposta del suo collega di Partito, onorevole Cacciatore, cioè di fare delle proroghe accompagnate ogni anno da un aumento, praticamente sarebbe avviato all'esaurimento. Infatti quando i prezzi delle case del 1947, anche senza coincidere, cominciano a costituire un'alta percentuale dei prezzi del mercato libero, cessa la convenienza di abitare nelle case del 1947. Infatti queste di fronte ai gusti nuovi, di fronte alle loro insufficienze, di fronte al difetto di manutenzione che spesso le ha trasformate in case quasi non abitabili, sarebbero abbandonate. Ouindi non è il fenomeno del 1947 che preoccupa agli effetti di queste previsioni, data la sua limitatezza e data la tendenza naturale che c'è al suo esaurimento.

Potrebbe invece preoccupare lo sblocco dei canoni del 1963, ma voi quando giungete a queste conseguenze catastrofiche non potete dimenticare che i canoni del 1963, specialmente nelle grandi città, sono quelli del momento in cui il mercato aveva raggiunto i limiti più alti, di quel tale momento così preoccupante quando la ingordigia della quale parlava il senatore Di Grazia era talmente pronunciata per effetto di questa situazione di monopolio di fatto in cui si erano trovati i proprietari, che ci volle quest'intervento. quella legge del 1963. Quindi sono prezzi già alti rispetto alle valutazioni che potrebbero essere fatte perfino nel mercato libero. Il senatore Pace circa un altro argomento mi ha detto che sono un'anima candida, ma io non credo a questa lievitazione enorme, vistosa, molto rilevante dei canoni del 1963. proprio per il fatto che si tratta di canoni già alti in partenza. Io che amo affrontare questi problemi mettendomi a livello dello uomo della strada, debbo considerare che non è per un aumento di 5 o 10 mila lire al mese che il proprietario intelligente, il proprietario che non ha vendette da esercitare (e io sono d'accordo con voi quando affermate che i proprietari non hanno sentimenti nè positivi nè negativi, ma cercano di fare i loro interessi), il proprietario che non ha rancori si decide a cambiare inquilino, quando il cambiare significa rimettere in pristino

l'appartamento, stare alcuni mesi con l'appartamento vuoto, o comunque correre questo rischio.

Io spero di non essere smentito (domani potrete dire che non mi intendo affatto di previsioni economiche se avrò sbagliato), ma le mie previsioni sono meno catastrofiche di quelle che voi fate, perchè io credo che i proprietari nella loro maggioranza avranno e dovranno avere il senso di responsabilità di non acuire una condizione di difficoltà, poichè un aumento della tensione porterebbe evidentemente alla necessità di provvedimenti del tipo che voi invocate.

Comunque, senatore Roda, io le ho detto umilmente e modestamente che non sono in grado di fare questo calcolo, ma lei però, come le dissi in una interruzione, mi ha un po' sollevato lo spirito in questa difficoltà nella quale mi trovo: mi ha comunicato quello che più o meno sapevamo tutti (ma è molto più autorevole che lo abbia detto lei) e cioè che in regime di blocco nell'aumento del costo della vita, di fronte ad un aumento generale del 27 per cento, c'è stato un aumento del costo delle case di abitazionel del 50 per cento. Allora vuol dire che lo strumento blocco non è servito a portare nella media degli altri aumenti l'aumento della casa di abitazione, e quindi non è che lei, senatore Roda, difendendo il sistema del blocco e della continuazione indiscriminata di esso, si possa dare la tranquillità che questa lievitazione non continua, perchè se lei è arrivato a queste conclusioni, mi lasci dire che è meno grave ogni previsione che si possa fare di aumento successivo. Infatti lei ha già detto, e noi possiamo dire, estrapolando dalla sua enunciazione, che l'aumento della voce casa vi sarebbe anche con il blocco perchè, quando si vuole fare una vera statistica di tale aumento bisogna comprendervi pure gli aumenti... (Interruzione del renatore Roda. Richiami del Presidente).

Mi pare di avere già risposto, e debbo accogliere l'invito piuttosto perentorio del Presidente. Comunque concludo che lei, senatore Roda, ha riconosciuto almeno questo: che anche con il regime del blocco c'è stata una lievitazione del costo delle abitazioni anormale rispetto alla media, e quindi che il regime del blocco non è sufficiente a garantirci contro queste lievitazioni.

La quarta critica mossa dagli oppositori è questa: se un provvedimento di sblocco ancora più vasto costituisca o meno incentivazione per l'intervento privato per costruire case. Io ho riconosciuto alla Camera, e qui in una interruzione, che non si può mitizzare l'effetto incentivante di un provvedimento liberalizzatore, così come non si poteva mitizzare l'effetto disincentivante dei provvedimenti di blocco. Credo che ci sia dell'esagerazione in coloro i quali affermano che, se ci fosse uno sblocco generale intedeterminato, subito tutti si metterebbero a costruire case: a costruirle a prezzi accessibili, perchè se non sono a prezzi accessibili il problema non si risolve.

Il difetto di queste discussioni è che qui non vi può essere altro che « sì » o « no ». Invece il problema è di quantità, di rilevanza. Io ho rifiutato questa mitizzazione dell'effetto incentivante dello sblocco: l'ho tanto rifiutata che ho avuto le rampogne di un giornale economico, di quelli che non piacciono a voi della sinistra. Debbo riconoscere però che esiste certamente una incidenza, se non altro di valore psicologico perchè, quando voi nel piano che avete approvato ieri (e questo è un punto che è stato già rilevato e che ha la sua importanza) mi fate la previsione che al fabbisogno dell'edilizia residenziale dovrà provvedere per tre quarti l'iniziativa privata, allora purtroppo, purtroppo per voi, dovete fare i conti con certi principi di questa iniziativa privata, di questi ingordi, di questi cattivi, i quali si muovono per la via del profitto; e quindi esercita su di essi un effetto non dico paralizzante, ma scoraggiante, la previsione di un blocco che non finisca mai nei secoli ma che si rinnova per le case nuove.

Voi, onorevoli colleghi, avete citato l'esempio del 1960, del 1961 e del 1962 e avete detto che durava il blocco eppure c'era stato il boom delle costruzioni. Ma avete dimenticato che allora il blocco era limitato alle costruzioni che risalivano al 1947 e nessuno aveva mai fatto l'ipotesi che si potesse esten-

dere ai canoni, come poi è stato esteso, delle case costruite dopo. Per le case nuove c'era un'assoluta libertà. Ma quando, come è stato necessario, nel 1963 si è intervenuti sui canoni delle case messe in affitto dopo il 1947, evidentemente un minimo, poco quanto vi pare, ma un minimo di effetto psicologico disincentivante c'è stato, perchè è facile, anche se può essere erronea, questa estrapolazione: ogni volta che si raggiunge una nuova tappa nelle costruzioni arriva il provvedimento d'imperio e blocca i prezzi o ne impedisce l'aumento. Quindi un effetto psicologico c'è, anche se non raggiunge quelle quantità, secondo me, che sono state indicate da certe esagerazioni.

Non vorrei rispondere se non con un accenno ad una osservazione, credo estemporanea, del senatore Roda. Io riconosco, come ho riconosciuto espressamente, che ci sono le case invendute, e ci sono perchè non c'è corrispondenza qualitativa tra l'offerta e la domanda. Anche il senatore Roda rileva che ci sono tutte queste case inutilizzate, e i miliardi saranno 2000, saranno 3000, ognuno mette le cifre che più piacciono secondo l'argomento e secondo il punto di vista...

RODA. Sarebbe opportuno un censimento vostro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma bisognerebbe sommare i valori uno per uno; comunque accetto il consiglio e lo passerò ai Ministri competenti.

RODA. È uno dei pochi censimenti importanti.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Nel fare queste considerazioni, dunque, il senatore Roda è venuto fuori con una trovata, credo estemporanea...

RODA. Sì, perchè capisco benissimo che nella situazione attuale non lo volete...

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Scusi, lei lo farebbe? (Replica del senatore Roda. Richiami del Presidente).

Lei ha detto: requisite tutte queste abitazioni che rimangono vuote; ma ha dimenticato un fatto che certamente le è noto e che è stato ricordato anche ironicamente dal senatore Maris, e cioè che tra l'altro si debbano requisire anche i debiti che sono su queste costruzioni. Perchè la crisi e il suo aggravamento trovano una delle ragioni proprio nel fatto che sono stati immobilizzati crediti ai quali si deve continuare a pagare un interesse anche quando queste case rimangono sfitte. È questo il punto degno di attenzione e di critica da parte vostra, come da parte mia, se non da parte di tutti. Quindi questo accenno alla possibilità risolutiva di una requisizione credo sia soltanto un fatto estemporaneo.

C'è stata poi una serie di critiche relative all'imperfezione formale del provvedimento.

Io sono il primo a riconoscere che questo provvedimento non è affatto elegante; debbo dire che la sua imperfezione formale è aggravata da un motivo che non può essere certamente attribuito a colpa del Governo. Mi riferisco al fatto che quando il decreto-legge si converte, invece di approvare il nuovo testo, quello derivante dalle modificazioni, si approvano le singole modificazioni e si lascia a carico di colui che deve leggere il confronto tra la disposizione del decreto-legge e la sua disposizione modificativa della conversione. Dobbiamo essere grati alla Segreteria del Senato che ci ha fornito un testo...

PACE. L'avessimo avuto ieri!

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Ci è stato dato ieri, ma ve n'erano solo poche copie.

Questa imperfezione, dunque, non è dovuta purtroppo a colpa di nessuno. Cercheremo di fare in modo, per quanto non veda adesso che la cosa sia facile, che i cittadini conoscano il testo integrale così come viene dalle modificazioni.

Per il resto alle osservazioni ed alle richieste di chiarimento del senatore Guarnieri ha già risposto il relatore; esse erano dei dubbi non tutti, credo, fondati: ogni legge vuole 687a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Luglio 1967

un interprete, si capisce, e non è qui che noi possiamo metterci ad interpretare una per una, le norme. Il relatore ha, però, risposto ai dubbi che avevano una certa consistenza.

Al senatore Pace il quale, a proposito dell'articolo 10 che regola la graduazione degli sfratti, ha domandato (e si è dato una risposta positiva) se quell'articolo si riferisce solo ai canoni bloccati, vorrei dire che l'articolo si riferisce a tutti. Infatti questa disposizione storicamente è nata — e le potrei leggere, ma non lo faccio per brevità, le disposizioni delle precedenti leggi — come autonoma rispetto alle altre, anzi è nata per le locazioni non bloccate in quanto quelle bloccate non avevano bisogno di questo rimedio. Cioè, ad un certo punto, si è detto: proroghiamo i blocchi dei contratti e, per le case che non sono bloccate, introduciamo questa specie di disacceleratore degli sfratti costituito dalla necessità della graduazione e della possibilità della proroga. Volevo quindi chiarire che l'articolo 10 si riferisce a tutti gli sfratti.

Per quanto riguarda il quesito che il relatore Berlingieri aveva posto a proposito della citazione dell'articolo 322 del codice di procedura civile, è stato chiarito dal relatore stesso: il verbale di conciliazione innanzi alla famosa commissione ha valore — come è detto espressamente nella legge — di scrittura privata in quanto, in sostanza, prende la forma di un accordo di volontà tra i due contraenti, sia pure patrocinato dalla commissione conciliativa, perciò assume il contenuto e l'efficacia di scrittura privata e non vi sono dubbi in materia.

Di altre singole questioni semmai mi occuperò, se saranno riproposte con gli emendamenti, a proposito degli articoli; credo dunque di poter concludere che questo provvedimento, per le ragioni che ho detto, non è certamente un provvedimento risolutore della crisi delle abitazioni, della crisi della edilizia residenziale; è un provvedimento però, come è stato rilevato esattamente dal senatore Poët e anche dal senatore Di Grazia, positivo, è un provvedimento onesto, è un provvedimento necessario in questo momento. Queste sono tre ragioni che ci bastano

per raccomandare la sua approvazione. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: « Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani », con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: « 31 dicembre 1967 » e le parole: « 30 giugno 1969 » sono aggiunte le altre: « o scadenze consuetudinarie successive »;

Al secondo comma dopo le parole: « invalidi di guerra » sono aggiunte le altre: « invalidi civili » e le parole: « semprechè tali conduttori o subconduttori dimostrino » sono sostituite dalle altre: « semprechè i conduttori o subconduttori che si trovino nelle predette condizioni o categorie dimostrino ».

Al terzo comma dopo le parole: « 31 dicembre 1967 » sono aggiunte le seguenti: « o scadenze consuetudinarie successive ».

Al terzo comma le parole: « lire 2 milioni » sono sostituite dalle altre: « lire 2 milioni e 500 mila ».

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2-bis.

Nei comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti o frane, verificatesi nell'autunno 1966, indicati nei decreti del Presidente della Repubblica, emanati o da emanare, a norma dell'articolo 1 del decretolegge 9 novembre 1966, n. 914, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, i contratti di locazione o di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, già prorogati dalla legge 23 dicembre

687a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Luglio 1967

1966, n. 1123, e dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444, sono prorogati al 31 dicembre 1968 ».

« Art. 2-ter.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette nonchè l'ufficio anagrafico comunale sono tenuti a rilasciare, a richiesta degli interessati, in esenzione da bollo, i certificati accertativi per tutti gli effetti di cui alla presente legge ».

All'articolo 3, al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Dal computo dei vani per determinare l'indice di affollamento sono esclusi i locali che risultino destinati, con il consenso espresso o tacito del locatore, ad attività artigiana o professionale alla data del 1º gennaio 1967 ».

Al penultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque non inferiore a sette metri quadrati ».

All'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti fra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia, comprese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di dette disposizioni ».

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-bis.

In materia di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 33.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano soltanto ai contratti riguardanti immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della stessa legge si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica.

La capacità professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera, salva in caso di contestazione la competenza dell'autorità giudiziaria.

Il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 7 della sopracitata legge, è subordinato alla presentazione della licenza edilizia corredata dai relativi elaborati tecnici ».

All'articolo 6, secondo comma, sono soppresse le parole: « dal 1º luglio 1967 al 31 dicembre 1967, nella misura del 5 per cento rispetto al canone dovuto al 30 giugno 1967, e », e le parole: « 31 dicembre 1967 », sono sostituite con le altre: « 30 giugno 1967 ».

All'articolo 8, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « per i contratti relativi a locali adibiti ad uso abitazione, e sei mesi prima per i contratti relativi a locali destinati ad uso diverso dall'abitazione ».

Dopo l'articolo 8 è inserito come articolo 9 il testo dell'articolo 10.

Dopo l'articolo 9 (ex articolo 10 del decreto-legge) sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-bis.

Fino al 30 giugno 1969, in caso di rinnovo dei contratti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, non può essere richiesto alcun aumento del deposito cauzionale già pattuito ».

« Art. 9-ter.

Prima di effettuare il pagamento degli oneri accessori il conduttore ha diritto di ot687a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Luglio 1967

tenere la distinta degli oneri medesimi con l'indicazione dei criteri di ripartizione, nonchè di prendere visione dei relativi documenti giustificativi ».

L'articolo 9 del decreto-legge è sostituito dai seguenti:

« Art. 10.

Fino alla data del 31 dicembre 1969, è sospesa l'applicazione dell'articolo 608 del Codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili locati ad uso di abitazione.

Il locatore che, sulla base di un provvedimento di rilascio, voglia procedere all'esecuzione, deve fare istanza al Pretore competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del Codice di procedura civile, per chiedere che venga fissata la data dell'esecuzione.

Se il conduttore non è presente alla pronuncia del decreto, questo deve essergli comunicato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

L'esecuzione deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla data del decreto quando il rilascio è disposto per motivi di inadempienza, oppure nella ipotesi che il provvedimento di rilascio sia stato determinato da disdetta del conduttore.

Negli altri casi il Pretore, tenuto conto delle circostanze di fatto attinenti comparativamente alle condizioni del conduttore e del locatore, può fissare la data dell'esecuzione non oltre sei mesi dalla emissione del decreto ».

« Art. 10-bis.

Il Pretore, su istanza del conduttore che non sia moroso, con le formalità di cui al terzo comma dell'articolo precedente, può prorogare per una sola volta e per non più di sei mesi la data di esecuzione fissata ai sensi e nella ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma dei criteri ivi previsti. Durante il periodo di graduazione e di proroga, il conduttore è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Per quanto non previsto nei precedenti articoli continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, con la modificazione di cui alla legge 18 dicembre 1962, n. 1716, nonchè, per quanto riguarda gli immobili destinati ad uso albergo, pensione o locanda, le norme del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 33 ».

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

« Art. 11-bis.

Nei comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento, e in quelli inclusi nei decreti ministeriali che autorizzano, a norma dell'articolo 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, la formazione dei piani regolatori intercomunali di tali comuni, è istituita una Commissione composta dal giudice conciliatore, o da un vice conciliatore da lui delegato, che la presiede, e da due esperti, uno in rappresentanza dei proprietari e l'altro dei conduttori, nominati dal presidente del tribunale e scelti su terne indicate dalle rispettive associazioni.

Alla Commissione hanno facoltà di ricorrere tanto il locatore che il conduttore per l'esperimento di un tentativo di conciliazione in ordine all'ammontare del canone che sia da corrispondere in caso di prosecuzione del rapporto, nelle ipotesi in cui ha luogo la cessazione del vincolo con effetto dal 1º gennaio 1968, ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Il procedimento innanzi alla Commissione e gli effetti della conciliazione sono regolati dagli articoli 321 e 322 del Codice di procedura civile e dagli articoli 68 e 69 delle norme di attuazione del Codice stesso. Se la conciliazione non è raggiunta, la Commis687ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Luglio 1967

sione si limita a darne atto nel verbale; se la conciliazione riesce il processo verbale ha valore di scrittura privata.

L'esperimento del tentativo di conciliazione di cui ai commi precedenti non costituisce condizione per l'esercizio di azioni in sede contenziosa tra le parti. La pendenza della procedura conciliativa non ha influenza sul corso di eventuali azioni in sede contenziosa tra le parti.

Gli atti relativi alla procedura di conciliazione sono esenti da ogni imposta.

Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dei lavori pubblici, le commissioni di cui al primo comma possono essere altresì istituite in altri comuni, diversi da quelli indicati nel primo comma, nei quali si verifichino situazioni che ne consiglino la opportunità ».

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Maris ed Adamoli è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Sostituire gli articoli dall'1 all'11-bis del decreto legge con il seguente:

« Il termine del 30 giugno 1967, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1123, è prorogato al 31 dicembre 1968 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel primo semestre dell'anno 1969.

Fino alle date suddette continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data della sua entrata in vigore ».

PRESIDENTE. Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, non ha bisogno di illustrazione l'emendamento che noi proponiamo, praticamente, all'intero disegno

di legge di conversione del decreto-legge governativo.

Noi riteniamo che la liberalizzazione prossima di una parte dei contratti prorogati ex lege o dei canoni bloccati ex lege e quella più lontana della residua parte bloccata, non gioverebbe in alcun modo alla situazione del settore abitativo. La situazione della casa rimarrebbe immutata; gli investimenti non verrebbero incoraggiati dalla liberalizzazione del mercato, il mercato continuerebbe ad essere distorto da investimenti di carattere di lusso che non risolverebbero assolutamente il problema della grave necessità di alloggi di carattere economicopopolare che c'è nel nostro Paese. A fronte di questa assoluta indifferenza del mercato, per la crisi degli alloggi, per la liberalizzazione, noi avremmo invece in contrapposto un'aggravata situazione del tenore di vita dei cittadini; noi assisteremmo con sicurezza ad un aggravio del costo della vita, a un aumento generale dei prezzi. Il provvedimento danneggerebbe la generalità dei cittadini (direttamente e immediatamente coloro che subiranno lo sblocco, mediatamente e indirettamente coloro che non subiscono lo sblocco). Tutti indistintamente i cittadini riceverebbero nocumento dallo sblocco.

Infine, non è possibile, non è ragionevole, non è giusto procedere alla liberalizzazione di un mercato che non si è disciplinato neanche strutturalmente. Non può un Governo responsabile liberalizzare un mercato che è dominato da leggi antisociali; non si può liberalizzare un mercato nel quale non si è intervenuti strutturalmente per creare de gli investimenti pubblici, delle strutture edilizie che siano capaci di soddisfare i bisogni di case dei lavoratori; non si può liberalizzare un mercato dominato soltanto da un investimento privato di carattere costituzionalmente antisociale.

Per queste ragioni, in questo momento noi riteniamo che si imponga una proroga pura e semplice di tutto il regime vincolistico. Questo noi chiediamo con questo emendamento che ho oggi brevemente illustrato, ma le cui ragioni sono state più ampiamente esposte nel mio intervento in sede di discussione generale. 687a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Luglio 1967

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BERLINGIERI, relatore. La Commissione è contraria per le ragioni fondamentali già espresse.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario perchè si tratta di un emendamento che vuole distruggere la legge, come del resto è stato detto, mentre abbiamo sostenuto che la legge deve essere approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Maris e Adamoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sull'articolo 1 del decreto-legge sono stati presentati sei emendamenti da parte dei senatori Roda, Tomassini, Di Prisco e Masciale. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I contratti di locazione o sublocazione degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, albergo, locanda o pensione, ovvero ad attività professionale, artigiana o commerciale o ad entrambe le cose assieme, aventi le caratteristiche previste con la legge 25 luglio 1966, n. 860, sono ulteriormente prorogati sino all'emanazione di una legge organica che disciplini tutta la materia delle locazioni degli immobili urbani, compreso l'istituto dell'equo canone ».

In via subordinata, sostituire l'articolo con il testo sopra riportato, escluse le parole finali: « compreso l'istituto dell'equo canone ».

In via ulteriormente subordinata, sostituire l'articolo con il testo dell'emendamento sopra riportato fino alle parole: « sono ulteriormente prorogati », alle quali sono aggiunte le altre: « sino al 31 dicembre 1970 ».

In via ancor più subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « 31 dicembre 1967 » con le altre: « 30 giugno 1969 », e le parole: « 30 giugno 1969 », con le altre: « 31 dicembre 1970 ».

Al secondo comma, dopo le parole: « congiunti in primo grado di caduti in guerra o sul lavoro », inserire le seguenti: « vedove di caduti in guerra o sul lavoro ».

Al secondo comma, in fine, sostituire le parole: « lire centomila mensili », con le altre: « lire centocinquantamila mensili ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare il primo emendamento.

* RODA. Onorevole Presidente, per guadagnare tempo io la pregherei di permettermi di abbinare anche l'illustrazione del secondo emendamento, perchè esso è diretta conseguenza del primo. Il secondo emendamento infatti tratta dell'equo canone.

Onorevole Presidente, io le faccio le mie scuse per le mie interruzioni, ma se è vero come è vero che qui siamo tutti uguali, dal momento che il Ministro ieri ha amabilmente interrotto me, io ho creduto opportuno oggi di interrompere il Ministro; tra l'altro, onorevole Ministro, ho assistito a qualche seduta del Parlamento cileno, e là le interruzioni sono all'ordine del giorno ed è una cosa che, secondo me, vivifica l'Aula.

Onorevole Ministro, lei è stato definito un'anima candida; io soggiungerei che oltre a essere anima candita, lei è il Cireneo di una situazione di questo tipo perchè, a ben vedere, parlare col Ministro Guardasigilli di una situazione anomala qual è quella delle abitazioni nel nostro Paese, è parlare a vuoto. Il Ministro responsabile di questo decreto dello sblocco degli affitti, quello che avrebbe avuto la possibilità di rispondere con maggiore pertinenza (perchè è una questione soprattutto sociale ed economica) è esattamente il Ministro dei lavori pubblici, se non altro perchè lo stesso Ministro Reale dicendo che la prima causa del caroaffitti è la mancanza di costruzione di immobili (quindi implicitamente ammettendo la ca-

renza del Governo in questa costruzione) ha ammesso che chi doveva rispondere da quel banco e doveva darci i dati di obbligo, perchè il Senato voti con cognizione di causa, era soltanto ed unicamente il Ministro dei lavori pubblici.

Questa era una premessa assolutamente indispensabile per passare allo svolgimento del nostro emendamento.

Il nostro emendamento è la logica conseguenza dei temi svolti ieri per quanto riguarda l'articolo 1, con questa aggiunta: primo, normalizzare gli affitti togliendo il regime di blocco può essere accettabile ad una semplice condizione, che si normalizzi il mercato delle abitazioni che non è normale, anzi è assolutamente anomalo e — datemene atto — non certamente per colpa dei conduttori. Non è infatti colpa di questi se lo Stato non è intervenuto nella misura in cui doveva intervenire; non è colpa dei conduttori se gli affitti sono saliti alle stelle.

Secondo punto: voglio aggiungere un'altra considerazione a quelle già svolte ieri per dimostrare come questa sia una situazione anomala. Il piano economico denunzia addirittura la carenza di 20 milioni di vani nel nostro Paese. Ditemi voi se in una simile situazione di squilibrio tra domanda e offerta di qualche cosa come 20 milioni di vani, si può parlare di regime libero in un mercato libero. Ma c'è di più: questi 20 milioni di vani servono per arrivare a quell'indice di affollamento che tutti indistintamente, anche il Governo, ammettono essere uguale a uno, vale a dire almeno un abitante per vano, che è l'indice di affollamento di misura civile. Noi oggi invece siamo molto al di là di questo indice di affollamento, siamo al di là almeno di due o tre decimi, stando alle statistiche del nostro Paese.

Terzo punto: l'incidenza della voce abitazione sul costo della vita, onorevole Ministro, è nel complesso assai più elevata malgrado il regime di blocco degli affitti. Quando le ho comunicato i dati della mia città, Milano, lei mi ha obiettato che Milano è in una condizione particolare a causa dell'immigrazione e di altri fattori.

Allora, onorevole Ministro, io ho estrapolato — parola che le è cara e che è anche giusta — i numeri indici del costo della vita dalla relazione economica, vale a dire i numeri indici nazionali da cui risulta che, fatto uguale a cento il costo della vita nel 1961, l'incremento generale è stato del 27,4 per cento. Però, mentre tutte le altre voci componenti — alimentari, in misura del 27,2 per cento, inferiore alla stessa media generale, abbigliamento, elettricità, combustibili e voci varie — sono inferiori alla media nazionale, per pervenire a tale media nazionale, che non è milanese, ci fu il concorso della voce abitazione con qualche cosa come il 41,8 per cento che è il triplo di alcune voci, il doppio di altre. Onorevole Ministro, tra me e lei è qui sorto un equivoco, evidentemente di natura statistica. Il mio ragionamento è molto semplice: se, malgrado il regime di blocco degli affitti, la voce abitazione su scala nazionale è aumentata rispetto alle altre di due o di tre volte tanto, che cosa non avverrà domani quando non ci sarà più la regola del blocco degli affitti? Ecco che questa incidenza che — ripeto — per il momento è stata contenuta, in questi ultimi cinque anni, al 41,8 per cento di aumento, certamente sarà maggiore. Si arriverà al 60 per cento o forse addirittura al 100 per cento di aumento? Questa è la mia domanda alla quale non lei poteva darmi una risposta pertinente, ma il Ministro dei lavori pubblici. Ecco il motivo della chiamata in causa del Ministro dei lavori pubblici.

Passo ora rapidamente all'illustrazione del secondo emendamento. Onorevole Ministro, io ho già letto diligentemente i resoconti della Camera appunto per non ripetere concetti già espressi nell'altro ramo del Parlamento e mi sembra di essermi attenuto a questo doveroso principio nel mio modestissimo intervento di ieri. So benissimo cosa ha risposto lei, quando si è discusso sull'equo canone, ai colleghi della Camera che erano intervenuti su tale tema, insistendo perchè nel nostro codice civile fosse introdotta la regolamentazione relativa all'equo canone. Lei ha detto delle parole che io in parte condivido, come in parte le ha condivise anche il collega Maris; ma qui sta soprattutto il secondo equivoco che è nato da questa discussione e che io ho il dovere di

chiarire nei confronti degli onorevoli colleghi, ma soprattutto nei suoi confronti, onorevole Ministro, per la fiducia e la stima che in lei personalmente ripongo. Sull'equo canone lei ha espresso dei dubbi e delle perplessità che sono anche nostri; quando lei ci dice che si tratta di una cosa difficile io vado ancora più in là e dico che può darsi che sia una cosa difficilissima. Ma — ecco il punto — le cose difficilissime non sono mai cose impossibili; basta studiarle con impegno perchè non diventino impossibili. Anche le cose facili se non si studiano possono diventare impossibili.

E allora io le ricordo, onorevole Ministro - e il Presidente me ne deve dare atto che siamo arrivati a discutere una legge di primaria importanza che interessa il 99 per cento delle famiglie italiane sei ore prima. si può dire, della scadenza del blocco quando voi avevate promesso che la questione si sarebbe discussa almeno sei mesi prima della scadenza. Ed allora il Presidente ha mille ragioni di chiedere che si faccia presto. Ma io ho mille volte il diritto di chiedere che almeno mi si ascolti, come del resto mi si sta ascoltando. Che il provvedimento sia cattivo o buono è cosa che dobbiamo giudicare noi; ma non si doveva portare in Parlamento una legge di questo genere all'ultimo momento. Perchè non è stata presentata sei mesi prima, così come il Governo si era impegnato a fare?

Onorevole Ministro, so benissimo che la determinazione dell'equo canone è cosa difficilissima; del resto lei ha ragionevolmente espresso un concetto che io condivido, come ho già detto. Ma la differenza fra la mia tesi e la sua sta nella misura. Lei alla Camera ha detto: (leggo dal resoconto sommario) « Quanto al problema dell'equo canone, ritiene improduttiva ogni discussione in merito se non si riesce a indicare concretamente il parametro giusto cui si dovrà fare riferimento per stabilire l'equo canone. Nessuna indicazione convincente è venuta dal dibattito. Le proposte avanzate perchè sia assunto come parametro il costo di produzione sono praticamente inapplicabili quando addirittura non porterebbero a un canone ec-

cessivo ». Non è affatto vero, onorevole Ministro, a parte che sono anch'io del parere che estrapolare dei concetti per stabilire lo equo canone sia cosa difficile. Ma quando lei afferma che per stabilire un equo canone prima di tutto bisogna dare una dimensione al capitale, all'investimento, io le potrei rispondere che ci sono mille vie per stabilire il prezzo virtuale, il valore virtuale di una abitazione, mille vie che sono condizionate alla epoca in cui la abitazione è stata costruita. agli ammortamenti che attraverso i fitti, talvolta esosi, sono stati compiuti. E allora ecco che il discorso, anzichè essere vago e lato, diventerebbe molto più preciso. Ma io voglio seguirla sul suo terreno e giudicarla me lo consenta onorevole Ministro — con le sue parole. Lei dice: guai se si dovesse prendere come parametro il prezzo di riproduzione. Ebbene, io le prendo anche il prezzo di riproduzione, a una condizione però, e questo è il punto essenziale. Il valore del suo discorso, il valore dei discorsi di tutti i colleghi, sull'equo canone perderebbe di senso se prima ancora del prezzo da attribuire all'abitazione noi non stabilissimo il saggio di rendimento. Ed allora, basandomi sulla mia modesta esperienza in economia, vi dirò che non si può pretendere, come hanno preteso fino ad oggi i proprietari degli immobili, che l'immobile debba rendere come un titolo mobiliare se non altro per il fatto — e l'esperienza ce lo insegna — che i titoli mobiliari subiscono la falcidia della svalutazione. Ne sanno qualche cosa coloro che hanno comperato i titoli di Stato immediatamente prima dell'ultima guerra mondiale. Infatti le mille lire del periodo anteriore all'ultima guerra mondiale oggi come contenuto economico e come capacità di acquisto in titoli valgono 10 lire. Le mille lire investite in un immobile nel 1938 se non sono moltiplicate dal 1938 ad oggi, per lo meno sono rimaste stazionarie. Per non parlare, onorevole Ministro, di quel tipo di immobili -- e questo è il punto fondamentale - che sono i terreni oggetto di speculazione, sui quali nessuno si è voluto soffermare. Non ha senso parlare di caroaffitti o di abitazione cara e costosa senza parlare anche dell'incidenza

che su questa abitazione ha il terreno, quel terreno che lo stesso Sommo Pontefice afferma che non debba avere che un valore nullo, poichè il terreno appartiene a tutti, come del resto appartiene a tutta la comunità della civilissima Olanda, per portare un solo esempio. Ma, onorevole Ministro, quando nel centro della mia Milano il terreno si vende a un milione al metro quadrato, non ci si deve meravigliare se le case costano care. Anche qui il Governo non è intervenuto, come aveva promesso, per tagliare le unghie agli speculatori.

Comunque, onorevole Ministro, voglio lasciare da parte queste che possono essere considerate remore, accademie o polemiche e vengo al quindi. Lei ha torto, onorevole Ministro, quando afferma che se si dovesse prendere il costo di riproduzione (che è il costo attuale di costruzione di un immobile costruito, supponiamo venti anni fa) si arriverebbe a un canone eccessivo. Infatti oggi ilcosto di riproduzione di un vano di casa popolare è, supponiamo, di un milione e mezzo. E quindi se il rendimento di questo milione e mezzo, investito in immobili, che dà la tranquillità e la garanzia all'investitore di non subire continue oscillazioni nella capacità di acquisto della nostra lire, dovesse essere ridotto dal 7 per cento a quello che è sempre stato il rendimento normale anche negli anni dal 1900 al 1930, (epoca in cui oscillava dal 2,50 al 3,50 per cento), se anche noi dovessimo porre come base a questo equo canone, come lei desidera, il valore di riproduzione, ebbene un appartamento di abitazione popolare o semicivile che ha le stanze che costano un milione e mezzo, al 3 per cento significherebbe 45 mila lire all'anno di canone di affitto, e non le 200 mila lire che si pretendono per locali oggi sul mercato libero.

Ecco perchè mi rifiuto di credere che sia impossibile l'equo canone. Certo che se io avessi più tempo a disposizione mi addentrerei di più e con maggiore dovizia di dati in questi concetti. Ma mi limito semplicemente a quelli che ho espresso, perchè penso che siano tali da far riflettere il Parlamento in modo che una volta tanto uno dei miei emen-

damenti venga accettato. E chiedo scusa a tutti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

BERLINGIERI, relatore. La Commissione è contraria.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario per le ragioni già ampiamente esposte.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge proposto dai senatori Roda, Tomassini, Di Prisco e Masciale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato in via subordinata dai senatori Roda, Tomassini, Di Prisco e Masciale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato in via ulteriormente subordinata da parte dei senatori Roda, Tomassini, Di Prisco e Masciale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto infine ai voti l'emendamento presentato in via ancor più subordinata da parte dei senatori Roda, Tomassini, Di Prisco e Masciale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Maris e Adamoli è stato presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, le parole: « 31 dicembre 1967 », con le altre: « 30 giugno 1968 ».

Il senatore Maris ha facoltà di svolgerlo.

* M A R I S . Onorevoli colleghi, l'emendamento da noi proposto è rivolto soltanto a rendere meno prossima la scadenza del primo scaglione. Riteniamo che anche

per coloro che occupano oggi un appartamento di tre o più vani sia opportuno porre un termine di sblocco non così prossimo, qual è quello del 31 dicembre 1967. Vi è una specie di disuguaglianza tra i due momenti dello sblocco. Il primo è alle porte (sei mesi); l'altro scaglione invece è a due anni di distanza.

A noi sembra opportuna la scadenza del primo scaglione al 30 giugno 1968, anche per dare tempo al Governo, ove ne abbia la volontà politica, di operare quegli interventi nel settore che sono necessari, e per dare tempo anche a questi interventi di far sentire le loro conseguenze sul mercato.

Anche se il Governo oggi spendesse tutti i residui passivi del Ministero dei lavori pubblici, anche se stanziasse somme notevoli e cospicue per l'edilizia, gli effetti di questi interventi non si potrebbero avere che a distanza di molti e molti mesi.

Per queste ragioni noi chiediamo che lo sblocco del primo scaglione slitti nel tempo di almeno sei mesi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* B E R L I N G I E R I , relatore. Il nostro parere è assolutamente contrario, onorevole Presidente, perchè ci sarebbe una discrasia tra il primo comma, per il quale i contratti di locazione sarebbero prorogati al 31 dicembre 1967, e l'ultimo comma dell'articolo, in cui, viceversa, dovrebbe essere spostato il termine al 30 giugno 1968: questa diversità non trova giustificazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario per le ragioni già esposte nella illustrazione del provvedimento in generale. Desidero far notare al senatore Maris che ancora una volta egli dimentica, nel prospettare questa immediatezza, che c'è la scadenza consuetudinaria succes-

siva, che proprio nella sua Milano opera notevolmente. Per giunta, poi, non bisogna dimenticare che gli sfratti effettivi che si dovessero fare sono soggetti anche per un anno a quella proroga disposta dall'articolo 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma presentato dai senatori Maris e Adamoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Pace, Nencioni, Franza, Pinna e Basile hanno presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 1 del decretolegge, tendente a sostituire le parole: « tre o più vani », con le altre: « quattro o più vani ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

NENCIONI. Se lei permette, signor Presidente, per brevità potrei illustrare anche l'emendamento da noi proposto al secondo comma.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'emendamento sostitutivo presentato al secondo comma dell'articolo 1 del decretolegge dai senatori Pace, Nencioni, Franza, Pinna e Basile.

CARELLI, Segretario:

Al secondo comma, in fine, sostituire la parole: « lire centomila mensili », con le altre: « lire centocinquantamila mensili ».

PRESIDENTE. Ricordo che un emendamento identico a questo è stato presentato dai senatori Roda, Tomassini, Di Prisco e Masciale. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare i due emendamenti.

NENCIONI. Occorre, illustre Presidente, una breve illustrazione di questi nostri emendamenti, specialmente dopo la replica dell'onorevole Ministro il quale, accennando all'atteggiamento del nostro Gruppo ed anche all'atteggiamento del Gruppo del Movimento sociale alla Camera dei depu-

tati, ha detto che l'atteggiamento stesso non era chiaro nella sua direttrice, nella sua ispirazione: se noi siamo favorevoli al blocco, se siamo sfavorevoli allo sblocco o qual è l'intendimento.

Onorevole Ministro, io voglio dissipare ogni dubbio e chiarire, illustrando questi emendamenti, alcuni interrogativi che sono stati posti, credo, non a ragione. In questa materia, infatti, il nostro Gruppo, nella ormai annosa teoria dei disegni di legge e dei decreti-legge che hanno modificato la disciplina degli affitti, ha tenuto un atteggiamento che è sempre stato chiaro, univoco e coerente.

Noi non siamo favorevoli allo sblocco delle locazioni, ma ad un graduale sblocco di esse che arrivi all'obiettivo senza incidenze negative sul mercato degli alloggi, senza incidenze negative per i conduttori e specialmente per i conduttori che siano in condizioni di indigenza o per particolari categorie di conduttori.

Onorevoli colleghi, è per questo che i nostri emendamenti tendono a rendere più graduale questo sblocco, ed è proprio per questa ragione precisa, che, d'altra parte, è stata anche chiaramente illustrata nell'altro ramo del Parlamento, che i nostri emendamenti non fanno che ripetere l'atteggiamento tenuto dal Gruppo del Movimento sociale alla Camera. Noi, però, non possiamo prescindere dall'impostazione economica oltre che sociale del problema e nei vari interventi in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento non abbiamo mai dissociato le esigenze sociali dalle esigenze economiche, per la considerazione ovvia che la risoluzione dei problemi economici ha un'incidenza favorevole nel settore sociale; perciò i due problemi non possono essere scissi.

Abbiamo detto chiaramente, nel 1963 in quest'Aula, che occorreva varare una disciplina definitiva del settore. Ciò che fa tenere degli atteggiamenti demagogici da una parte e degli atteggiamenti di difesa di una categoria da un'altra, che fa indicare il problema con una certa perplessità, è la continua, reiterata presentazione di provvedimenti, di proroghe, di provvedimenti par-

ticolaristici che tendono a risolvere particolari problemi senza una visione organica del problema generale degli affitti, senza una visione sociale e, soprattutto, senza una visione concreta della realtà.

Ricordo che l'ultima volta che in questa Aula ebbi l'onore di parlare sul problema degli affitti ebbi un duro scontro con il senatore Roda, proprio sostenendo queste tesi. Sostenni allora che i risentimenti che si traducevano in commissioni, in telegrammi, in appelli, in polemiche giornalistiche non risiedevano tanto — il senatore Roda si ricorderà questa polemica piuttosto aspra nell'atteggiamento della proprietà edilizia, indicato allora come eversivo, quanto nel fallimento del problema sociale della casa per tutti, in quegli indici che erano diminuiti paurosamente dell'incremento dell'edilizia popolare, economica, sovvenzionata, tanto che a Milano vi furono delle rivolte non contro la proprietà edilizia, ma contro il palazzo comunale, perchè si imputava il fallimento della risoluzione del problema della casa allora alle autorità comunali, in genere, e al Governo che non aveva posto le basi per la risoluzione del problema della casa per tutti e della casa per i lavoratori.

Questo è il problema base: il problema degli affitti; qualora sia risolto questo problema, tutti gli altri non hanno bisogno di risoluzione legislativa. Occorre, però, sempre una disciplina per gli affitti, una disciplina del problema delle locazioni, organica, non transeunte o transitoria! Nel 1963, onorevole Ministro, cominciò il ministro Gonella ad indicare i provvedimenti di legge come disciplina transitoria delle locazioni degli immobili. E noi allora dicemmo che, qualunque ne fosse il contenuto, eravamo d'accordo per questa rubrica, per questa titolazione di « disciplina transitoria », perchè l'indicazione di disciplina transitoria postula un termine, qualunque esso sia, e postula una disciplina del mercato delle locazioni che sia in armonia con gli interessi della collettività e che sia di incremento all'attività edilizia che è una attività economica polivalente, che muove officine, cementifici, una serie di industrie accessorie, per cui, secondo un vecchio detto,

quando lavora il muratore tutte le industrie lavorano.

Onorevole Ministro, io la ringrazio della attenzione che, nella sua replica, ha avuto per il nostro atteggiamento; le sto spiegando quello che è il nostro preciso intendimento e concludo su questo punto. Quando una nuova disciplina transitoria viene a stabilirsi, l'esperienza del passato dimostra la sfiducia nei confronti dei termini che sono stati posti, la sfiducia nella parola d'onore dello Stato che è insita nella legge, perchè questi termini si sono ripetuti e ripetuti con assoluta cecità. Infatti, quando attraverso un provvedimento legislativo si prevede in prospettiva lo sblocco degli affitti con dei termini precisi e si torna poi, senza una disciplina delle locazioni, ad una proroga pura e semplice o ad una nuova disciplina transitoria, i casi sono due: o questa previsione era meramente politica, cioè distante dalla realtà, oppure c'era dell'insipienza nel prevedere.

Onorevole Ministro, perchè si deve aspettare sempre l'ultimo momento? Ella l'ha spiegato dicendo: ci sono dei contrasti, questi contrasti sono stati mediati attraverso delle soluzioni e questo decreto-legge è lo specchio dei contrasti che si sono mediati ed è pertanto imperfetto come tutte le cose umane di contenuto comprensivo.

Onorevole Ministro, vogliamo addivenire una volta per sempre ad una disciplina delle locazioni, una disciplina che abbia un contenuto su cui la popolazione dei conduttori e degli operatori economici, la popolazione dei proprietari di case (noi auspichiamo tutti proprietari, non tutti inquilini) possa contare per una ricostruzione del settore? Possiamo avere una disciplina delle locazioni, anche di contenuto assistenziale, che possa intervenire, attraverso l'esplicazione di pubbliche funzioni e di pubblici interventi, a creare veramente case per tutti i settori che non abbiano possibilità o di pagare un affitto, o di porre in essere un alloggio attraverso un contratto di locazione o altro?

Ecco un disegno di legge, onorevole Ministro, di cui sentiamo veramente il bisogno; ma quando ci troviamo di fronte ad un

provvedimento transitorio frutto di compromesso, che abbiamo la certezza che non è transitorio, che alla prima scadenza ci sarà una proroga con nuovi provvedimenti transitori, non vi dovete lamentare se il nostro atteggiamento, pur cercando di venire incontro alle esigenze degli uni o degli altri, denuncia nello stesso tempo da questa tribuna la carenza dell'autorità e del Governo.

Io credo, onorevole Ministro, di averle detto chiaramente quale è il nostro intendimento; ma — e qui sono in disaccordo con il senatore Roda e il senatore Maris — un chiarimento è necessario perchè la percentuale dei locali vincolati — e qui l'onorevole Ministro ci potrebbe dare dei dati precisi — oggi, nel 1967 — io parlo dei vincoli vecchi, non di quelli sopravvenuti — è talmente irrisoria da non creare veramente un problema sociale per una disciplina transitoria effettiva e, vorrei dire, definitiva.

Non ci troviamo più nel 1946 o nel 1947 o anche nel 1950, anni in cui, dal 1937, vi erano una serie di locali su cui gravava il blocco dei canoni e delle locazioni; oggi, proprio per il passare del tempo, per il mutare dei conduttori, per le discipline che si sono susseguite senza quell'ermetico blocco del 1946-1947 che rendeva nullo qualsiasi patto che urtasse contro la disciplina delle locazioni, oggi, anche per il concorso di una congiuntura sfavorevole e per quella caotica costruzione di case che è stata posta in essere dalla speculazione sulle aree, a Milano, a Roma, a Napoli, a Torino, vi è una grande percentuale di locali sfitti, il che ha risolto la questione del blocco, ma non quella della disciplina che, invece, occorre che vi sia come esiste in tutti gli Stati civili - che tuteli coloro che hanno bisogno (ed è la totalità dei cittadini) di una casa.

Venendo ai nostri emendamenti, veramente, onorevole Ministro, ella crede che sbloccando gli appartamenti che abbiano, con quell'indice di affollamento, tre o più locali (praticamente la totalità degli appartamenti ancora sottoposti al vincolo del blocco e al vincolo delle locazioni) si risolva il problema? Allora tanto valeva coraggiosamente porre in essere una disciplina delle lo-

cazioni dicendo che lo sblocco era totale; infatti non si può arrivare, attraverso una disciplina transitoria, ad escludere da una proroga effettiva — se proroga questa deve essere, in armonia con gli interessi economici della collettività — quegli appartamenti che hanno quattro locali, cioè i tre locali più la cucina e i servizi, che sono la totalità degli appartamenti economici. Ecco perchè noi abbiamo proposto questa ulteriore limitazione: perchè, se il Governo ritiene di non addivenire allo sblocco, per ragioni che mi auguro abbia ben meditato al di fuori del compromesso, questo sblocco sia graduale, sia limitato.

Allora, onorevole Ministro, diciamo pure che allontaniamo qualsiasi disciplina delle locazioni perchè — ripeto e concludo — gli appartamenti con tre locali e servizi...

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Ma non è vero, senatore Nencioni. Lei ha letto le relazioni che riportano dati statistici, ha visto (del resto questo non è sconosciuto a nessuno) che gli appartamenti che cadono nel primo scaglione di sblocco sono circa l'11 o il 12 per cento di tutti gli appartamenti locati. Se lei parte dall'affermazione che si tratta di tutti gli appartamenti, non sono d'accordo.

NENCIONI. Onorevole Ministro, io non condivido questa posizione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Questi sono gli indici dell'Istituto di statistica.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, in questo modo rientriamo nella discussione generale. Il Ministro ha già risposto ampiamente, ne abbiamo già discusso ieri. Se per ogni emendamento facciamo ancora delle dichiarazioni, ritorniamo sul filo generale della discussione, non finiamo più. Comunque concluda, senatore Nencioni.

N E N C I O N I. Concluderò quando avrò concluso, Presidente. Io non ho ancora concluso. (Commenti dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Lei concluda quando ne ha voglia, in ogni modo io la invito a farlo.

NENCIONI. Lei non mi può invitare a concludere, perchè io sto svolgendo i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Ma scusi, ha già concluso cinque o sei volte. Lei continua a tirare...

NENCIONI. Scusi, Presidente, ma con quale diritto lei mi impedisce di svolgere degli emendamenti? E' la seconda volta in tre giorni.

PRESIDENTE. Ma l'ha già svolto l'emendamento!

 $N \ E \ N \ C \ I \ O \ N \ I$. Io non l'ho ancora svolto. E' inutile che lei si accalori, io non concludo su questo.

PRESIDENTE. E' inutile che si accalori anche lei. Ma scusi, il Presidente sta qui a far che cosa? A dirigere la discussione!

NENCIONI. Vede, Presidente, siccome in tre giorni è la seconda volta che lei limita il mio diritto di parola...

PRESIDENTE. Ma non importa, si limiti lei, senatore Nencioni; veda di correggersi!

N E N C I O N I . No, si corregga lei come Presidente, le debbo dire allora! (Vivaci commenti dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Nossignore!

NENCIONI. Io glielo dico e lo ripeto.

PRESIDENTE. E va bene, lo ripeta. E io insisto ancora nel mio ammonimento...

NENCIONI. Non può limitare il mio diritto di parola.

687^a SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Luglio 1967

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine!

NENCIONI. Non mi può richiamare all'ordine perchè io sto parlando.

PRESIDENTE. Ma lei parli col rispetto dovuto alla Presidenza.

NENCIONI. E la Presidenza rispetti il diritto di parola perchè scaturisce...

PRESIDENTE. Ma lei parla sempre! Ma parli ancora, parli ancora! La invito a concludere! Lo faccio per lei e lo faccio per tutti.

NENCIONI. Non lo fa per tutti. (Commenti dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Per tutti lo faccio!

N E N C I O N I . Non lo fa per tutti. (*Interruzione del senatore Bernardo*). Lei quando sta zitto è sempre meglio, guardi! Ogni volta che apre bocca dice una sciocchezza!

BERNARDO. Ma se ancora non mi conosce nemmeno!

NENCIONI. Appunto per questo e ringrazio Dio. Quando la conoscerò meglio...

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, la prego!

NENCIONI. Onorevole Ministro, io debbo rispondere a quello che lei ha detto perchè ho letto le relazioni e credo di conoscere a fondo il problema delle locazioni, se non altro per averlo discusso per dieci anni in quest'Aula.

I locali sottoposti a vincolo — il vincolo originario, non quello successivo al 1947; e si parla solo di questi in questo momento — sono, se non erro, il 14 per cento dei locali. Ora, il 14 per cento dei locali sono una ben piccola cosa, una piccola percentuale. Se a questo 14 per cento si fa un'ulteriore limitazione per quanto concerne gli appartamen-

ti con un certo numero di locali si vede che si arriva ad una percentuale veramente irrisoria. Ecco la ragione per cui con il nostro primo emendamento abbiamo proposto che in luogo di « tre o più vani » si dica « quattro o più vani », in modo da comprendere gli appartamenti con un minimo di cinque locali, cioè quattro locali più la cucina.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Questo limita però.

NENCIONI. Certo che limita. Le ho spiegato prima la ragione, onorevole Ministro. Se riteniamo che non si debba procedere a questa ulteriore proroga, si abbia il coraggio di dirlo. Però se riteniamo che questa proroga sia efficiente, proprio per quanto ella sosteneva, allora sia comprensiva di un certo numero di locali.

Così per quanto concerne il secondo emendamento che si illustra da sè: è una limitazione ulteriore che è una conseguenza della valutazione che noi abbiamo fatto del provvedimento nel suo insieme.

Dopo aver spiegato qual è esattamente il nostro atteggiamento - questi emendamenti vi dicono che il nostro atteggiamento non è favorevole allo sblocco sic et simpliciter, ma è favorevole ad uno sblocco graduale noi soltanto richiediamo che nell'intendimento del Governo e nel contenuto del provvedimento cosiddetto transitorio, che ci auguriamo non si debba ripetere ulteriormente. ci sia chiarezza, cioè si arrivi effettivamente a una disciplina continuativa senza avere ogni anno o ogni due anni la iattura di porci questo problema con urgenza, con decretolegge, come se tale problema non fosse presente o non fosse in previsione da due anni nel Governo e nel Parlamento.

Ecco la ragione del nostro atteggiamento. Con questo credo di aver chiarito tutti i punti che il Ministro aveva sollevato nella sua complessa replica.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora esaminare l'emendamento presentato dai senatori Roda, Tomassini, Di Prisco e Masciale, tendente ad inserire, al secondo comma del-

l'articolo 1, dopo le parole: « congiunti in primo grado di caduti in guerra o sul lavoro », le altre: « vedove di caduti in guerra o sul lavoro », emendamento di cui è già stata data lettura.

Poichè il senatore Roda non ha svolto nel precedente intervento questo emendamento, ha facoltà di svolgerlo ora.

RODA. Si tratta di una integrazione. Non ha senso, infatti, inserire nelle agevolazioni i congiunti dei caduti in guerra o sul lavoro ed escludere le vedove. E' una questione di comprensione e di umanità.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Maris e Adamoli sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole: « tre o più vani », con le altre: « quattro o più vani ».

Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sostituire le parole da: « ovvero versino... », sino alla fine, con le altre: « ovvero i cui proventi e quelli dei familiari conviventi non superino complessivamente le 150 mila lire mensili ».

PRESIDENTE. Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

* M A R I S . Ovviamente non voglio ripetere, onorevole Presidente, quanto è già stato detto dai presentatori degli altri emendamenti, ma voglio soltanto toccare alcuni argomenti che non sono stati trattati.

Per quanto concerne la questione dei tre o più vani, noi riteniamo che le statistiche fornite, penso dal Ministero dei lavori pubblici, non siano esatte. Non è possibile che esista un rapporto del 10 per cento tra le abitazioni di più di due locali e le abitazioni di due locali e meno. Si afferma che questo sblocco di tutto il patrimonio immobiliare bloccato fino al 1963 si dividerà in due tempi: per il 90 o l'88 per cento riguarderebbe le abitazioni con due locali e meno,

per il 12 per cento riguarderebbe invece subito le abitazioni con tre e più locali. Noi non riteniamo che possa esistere...

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. Calcolando anche l'indice di affollamento.

M A R I S. Sì, ma a prescindere dall'indice di affollamento, sul quale dato il Ministero non può fornire...

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Da parte dell'Istituto centrale di statistica vi è una indagine speciale sulle abitazioni al 20 gennaio 1966.

M A R I S . Non può fornire dei dati sicuri e certi sull'indice di affollamento. Potrà fornirci dei dati di una determinata certezza, sia pure approssimativa, per quanto concerne la capacità materiale delle varie unità abitative; potrà stabilire che il patrimonio immobiliare si può suddividere per il 12 o per il 15 per cento in abitazioni con due locali e meno e per l'85 per cento in abitazioni con tre locali o più. Ma non so se il Ministero dei lavori pubblici o l'Istituto centrale di statistica potranno stabilire con tanta esattezza questa percentuale.

Non riteniamo, pertanto, che siano esatti i dati che ci sono stati forniti. A noi pare che sia troppo poco escludere dallo sblocco immediato, come fa il decreto, soltanto i piccoli appartamenti. In sostanza, di fatto, vengono esclusi soltanto gli appartamenti di due locali, ed è un po' poco. Infatti, mediamente le abitazioni, nelle grandi città, sono costituite almeno da tre locali. Noi pensiamo pertanto che sia opportuno elevare questo dato e sottoporre all'immediato sblocco semmai soltanto quelle abitazioni che sono costituite da più di tre locali, cioè da quattro in su. Questa è la ragione del primo emendamento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento da me presentato, riportandoci ai dati sul costo della vita e sulle necessità per sopperire alle esigenze minime vitali di una famiglia di lavoratori, noi possiamo constatare che, per vivere, una famiglia ha bi-

sogni di un minimo di 115-120 mila lire nelle città con popolazione superiore ai 400 mila abitanti. Se è vero che per vivere (cioè per mangiare, per vestirsi, per pagare i mezzi di locomozione, eccetera) una famiglia ha bisogno di almeno 115 mila lire al mese, ne consegue come corollario che qualsiasi famiglia che percepisca un reddito inferiore alle 115 mila lire versa in stato di necessità, di indigenza, è una famiglia obiettivamente povera, perchè dovrà sicuramente rinunciare al soddisfacimento di alcuni bisogni fondamentali.

Stabilire quindi la somma di 100 mila lire come indice di agiatezza, tale da poter
consentire l'esclusione dal blocco, significa
porsi fuori dalla realtà. Noi chiediamo che
si aumenti tale somma a 150 mila lire, perchè questa somma supera, sia pure di poco, il limite indicato statisticamente come
necessario per il soddisfacimento di bisogni primari della vita e lascia un margine,
sia pure basso, sufficiente per pagare il canone di locazione di un modestissimo alloggio.

La scelta della somma di 100 mila lire è obiettivamente ingiusta, non indicativa, non risolve assolutamente il problema, e non favorisce assolutamente coloro che versano in stato di bisogno. È la sopravvivenza di una mentalità legata ad un valore superato della lira.

Una famiglia di quattro persone, in una grande città, con 100 mila lire è una famiglia in miseria. Se dovesse destinare 30 mila lire per pagare un alloggio sbloccato e dovesse vivere o sopravvivere con le 60-70 mila lire che residuano, sarebbe destinata alla fame, in senso letterale della parola, e senza fare della retorica.

Per questo noi insistiamo perchè il limite indicato nell'articolo sia spostato almeno a 150 mila lire.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

* BERLINGIERI, relatore. La Commissione è contraria. L'articolo 1, al comma primo, si riferisce al « vano abitabile », le

cui caratteristiche sono quelle di cui al penultimo comma dell'articolo 3. Quindi è chiaro che sono esclusi dal computo i vani accessori.

Per quanto concerne gli emendamenti riguardanti l'elevazione della somma a 150 mila lire mensili, la Commissione è contraria proprio per lo spirito che anima il penultimo comma dell'articolo 1, che riguarda il beneficio a favore delle famiglie meno abbienti. Per questa ragione occorre lasciare il limite a 100 mila lire mensili.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* R O D A. Onorevole Ministro, ho presentato un emendamento analogo. Io le chiedo, signor Ministro, a lei a cui tutti riconoscono una intelligenza giuridica eminente, come le sia sfuggita la gravissima incongruenza dell'ultima parte dell'articolo 1, secondo comma, il quale recita: « ... semprechè tali conduttori o subconduttori dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire centomila mensili ». Questo comma significa che il coacervo familiare che percepisce un reddito superiore a centomila lire mensili non godrà del blocco degli affitti. E' un nonsenso giuridico.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Scusi, ma quale emendamento sta illustrando?

R O D A. Onorevole Ministro, le centomila lire possono essere sufficienti per una famiglia composta da due coniugi, perchè se evidentemente la spesa dell'affitto è una spesa fissa...

N E N C I O N I . Il Ministro le ha doman dato su quale emendamento lei sta parlando.

RODA. Quello presentato al secondo comma dell'articolo 1.

687ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Luglio 1967

PRESIDENTE. Siccome gli emendamenti su questo punto sono stati già svolti, ha diritto di svolgere il suo emendamento anche il senatore Roda, in quanto non lo ha fatto prima.

RODA. Con altri concetti, naturalmen te, per non ripetere le cose dette dai colleghi.

Dunque, la cifra di centomila lire dice tutto e dice niente. Per esempio, se è vero che la spesa dell'affitto è una spesa fissa, che si distribuisce su tutti i componenti della famiglia, è altrettanto vero che non è essa la sola spesa della famiglia e tutte le altre sono variabili. L'alimentazione, ad esempio, è in funzione del numero dei componenti della famiglia.

Allora, indipendentemente dal limite (50 mila, 100 mila, 1 milione, e qui si può andare fino all'infinito), vi pongo un quesito: che senso ha stabilire un limite per una famiglia? Ha senso stabilire un limite per ogni componente della famiglia. Se ad esempio la famiglia è composta soltanto dai due coniugi, ecco che le 100 mila lire sono sufficienti e per pagare l'affitto e per vivere. Ma se la famiglia è composta (le belle famiglie italiane che noi esaltiamo sempre, ma che ignoriamo quando si tratta di legiferare) da due coniugi, da due genitori — e già sono quattro — e poi da quattro figliuoli con il che si arriva ad otto — allora ecco che le 100 mila lire che bastano a mantenere due persone non sono più sufficienti per mantenere due coniugi, due vecchi e quattro figliuoli. Infatti, dividendo per due 100 mila lire si hanno 50 mila lire a disposizione di ogni persona mensilmente; ma se si dividono 100 mila lire, supponiamo, per dieci, si hanno 10 mila lire al mese per mangiare, pagare l'affitto e tutto il resto.

Certo, neanche il mio emendamento ha senso, neanche quello del collega Maris, perchè urtano contro il concetto che ho esposto. Però, se invece che a 100 mila lire portiamo il limite a 150 mila lire, le incongruenze, che tuttavia permangono, saranno ridotte negli effetti pratici; a meno che il Ministro non ritenga — ed io lo farei al suo

posto — di emendare questo articolo, proponendo una cifra limite per ogni singola persona, ad esempio, di 40 mila lire, o 50 mila, o 30 mila.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di esprimere l'avviso del Governo. Mi scusi, onorevole Ministro, se prima l'ho interrotta; lei doveva rispondere ed esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, ma ritengo opportuno fermarci ora al primo comma e poi passare al secondo, per avere una discussione più ordinata.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Qui ci sono due questioni. Una riguarda la elevazione del numero dei vani degli appartamenti da tre a quattro; l'altra riguarda la proposta di elevare il reddito necessario e sufficiente per essere esclusi dallo sblocco.

Sulla prima questione, la risposta è semplice: noi abbiamo adottato questa soluzione perché abbiamo meditato, bene o male, su tutti gli elementi che andavano meditati. Siamo perciò arrivati alla conclusione relativa al numero dei vani — e mi rivolgo al senatore Maris e al senatore Roda — non sulla base di nostre cervellotiche escogitazioni, ma sulla base delle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Ho sentito, durante questa discussione, il senatore Roda rimproverarci di non fare le indagini; ma una volta che ci riferiamo alle indagini di un istituto qualificato, altre indagini non sono più necessarie.

Al senatore Nencioni che ha chiesto dati sul residuo del blocco del 1947 (ma questo al fine contrario, perchè per il 1947 il senatore Nencioni tende a negare l'importanza dello sblocco, cioè il fatto nocivo dello sblocco), devo dire che nel 1966 il numero delle abitazioni con fitto bloccato nel 1947 o concordato comprende soltanto il 20 per cento delle abitazioni in affitto ed il 7,2 per cento del totale delle abitazioni occupate. Perciò il fenomeno ha delle ridotte dimensioni, indicate dal senatore Nencioni, al quale io ho dato la precisazione che egli chiedeva.

687^a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Luglio 1967

Per quanto riguarda, invece, l'importanza quantitativa dello sblocco degli appartamenti di tre o più vani, non ammetto, se vogliamo discutere con i dati che possediamo, che si dica semplicemente: io non ci credo; tutti possiamo crederci o non crederci, ma noi abbiamo un calcolo dell'Istituto di statistica il quale stabilisce che gli alloggi composti da tre o più vani abitabili con indice di affollamento inferiore ad uno, cioè quelli considerati nell'articolo 1, sono in percentuale: il 15,6 per cento degli alloggi bloccati del 1947 e l'11,9 per cento degli alloggi del blocco del canone del 1963; la media ponderata è del 12,7 per cento. Quindi, è inutile dire: non ci crediamo; sono queste le cifre e, se sono queste, non si può dire, come fa il senatore Nencioni e come dice il senatore Maris con minor nettezza: tanto valeva allora bloccarli tutti. Infatti, il 12,7 per cento non equivale a tutti; tutti sono rappresentati dal 100 per cento.

NENCIONI. E' un fenomeno ridotto.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. È un fenomeno ridotto; ma allora, scusatemi, quali sono le cifre che valgono? Dobbiamo fare atto di fede in quello che affermate voi in base ad impressioni e non in base a calcoli? Del resto, il relatore ha ricordato che, anche in base ad un dato di esperienza, tre vani ed accessori, soprattutto per quanto riguarda le case del 1963, cioè le case costruite modernamente, rappresentano una casa di una certa ampiezza. Come ci dice ogni dato dell'esperienza, tre vani più accessori rappresentano effettivamente un'entità rispettabile.

Comunque, non ammettiamo che si dica: non ci crediamo. Potete restare della vostra opinione, ma noi restiamo della nostra, che è corredata da dati obiettivi.

Inoltre, debbo dire al senatore Nencioni, quando egli afferma che non dobbiamo fare di questi provvedimenti, non solo che essi sono necessari perchè la situazione muta e si evolve e quindi non è possibile ad un legislatore che voglia proprio restare nel vero fare un provvedimento del quale sia assolutamente sicuro che non subirà modi-

ficazioni; ma voglio anche ricordare che egli stesso, in fondo, quando intende elevare il numero delle camere e degli ambienti, quando dice, come dichiarazione di principio, di essere favorevole ad uno sblocco più lento, ad una graduazione più lenta, in sostanza aderisce a questo concetto di provvedimenti che entrano in vigore gradualmente, non una volta per tutte... (Interruzione del senatore Nencioni). Del resto questo provvedimento è totale, non graduale, ma nessuno può seriamente giurare che non ci sarà un qualunque mutamento di situazione che possa importare per il Parlamento la possibilità di un riesame di esso provvedimento.

Ouesto vale non solo per il primo emendamento, ma anche per il secondo. Il senatore Roda ha fatto una obiezione che io mi posso risparmiare dal confutare nella parte in cui merita confutazione, in quanto questa objezione non è tradotta in nessun emendamento. Qui ci sono semplicemente degli emendamenti che tendono a portare a 150 mila lire le 100 mila necessarie per poter restare fuori dallo sblocco. Ora è inutile considerare se siano molte o poche, se una famiglia ci viva o no, perchè questa è una eccezione alla categoria, in quanto essa è già limitativa. Cioè, quando noi parliamo di appartamenti di tre vani e più, con un certo indice di affollamento, stabiliamo preventivamente una categoria alla quale si può applicare lo sblocco, tranne alcune eccezioni. Sono eccezioni che devono essere proprio motivate da una specialità; ecco perchè la cifra non va guardata con la bilancia (se basta o non basta) perchè, se fosse questo il criterio della legge, allora ci saremmo riferiti unicamente al criterio soggettivo delle condizioni economiche dell'inquilino e non avremmo adottato invece tutti quegli altri criteri limitativi della portata dello sblocco.

La obiezione del senatore Roda non è che sia priva di fondamento: siccome questo è un criterio empirico, come tutti i criteri empirici porta delle incongruenze in sè nel senso che non soddisfa tutte le ipotesi, ma solo quella media. Infatti, se il senatore Roda mi fa l'ipotesi di una famiglia molto numerosa in cui nessuno guadagna, la

sua obiezione può valere, ma noi ci siamo fondati su un dato di esperienza; del resto ripeto che questa osservazione del senatore Roda non può avere nessun risultato concreto, perchè non è stata tradotta in emendamento. Per queste ragioni sono contrario a entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge dai senatori Pace, Nencioni, Franza, Pinna e Basile, che è identico all'emendamento presentato allo stesso comma dai senatori Maris e Adamoli.

Sospendiamo un momento, perchè non vi sono senatori Segretari in Aula che possano procedere alla conta dei voti.

Invito i senatori Spigaroli e Gianquinto ad assumere le funzioni di Segretari.

(I senatori Spigaroli e Gianquinto prendono posto al banco della Presidenza, insieme al senatore Segretario Carelli, sopraggiunto).

Metto ai voti l'emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora all'emendamento dei senatori Roda, Tomassini ed altri, già svolto, col quale si propone di aggiungere al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge dopo le parole: « congiunti in primo grado di caduti in guerra o sul lavoro », le altre: « vedove di caduti in guerra o sul lavoro ». Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

BERLINGIERI, relatore. La Commissione è contraria.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Roda e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge dai senatori Maris e Adamoli relativo all'aumento della somma di lire 100.000 a lire 150.000, emendamento sostanzialmente identico a quelli presentati dai senatori Pace, Nencioni, Franza, Pinna e Basile e dai senatori Roda, Tomassini, Di Prisco e Masciale. A questo emendamento la Commissione ed il Governo si sono dichiarati contrari. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Maris, Adamoli e Kuntze è stato presentato, in via subordinata, un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

In via subordinata, al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, sostituire le parole da: « ovvero versino... », sino alla fine, con le altre: « o versino in condizioni di disagio economico, o siano ciechi, sordomuti, pensionati, disoccupati, occupati parzialmente o con discontinuità, mutilati, invalidi di guerra, invalidi civili, del lavoro o per servizio, congiunti in primo grado di caduti in guerra o sul lavoro, sempre che i conduttori o subconduttori dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le 100 mila lire mensili esclusi i proventi dei lavoratori occupati all'estero.

I proventi di lire 100 mila di cui sopra sono elevati di lire 25 mila per ogni altra unità familiare eccedente la quarta».

PRESIDENTE. Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrare questo emendamento.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la presentazione degli emendamenti da parte del nostro Gruppo a questo decreto legge è la migliore — credo — e più valida smentita all'accusa che ci è stata mossa in Commissione di opposizione preconcetta a questo provvedimento legislativo.

Noi riteniamo invece, e crediamo di essere nel vero, che se qui vi è qualche cosa di preconcetto è proprio in quello che stiamo

constatando stamane, cioè nell'atteggiamento della maggioranza, la quale, senza nessuna esitazione e accontentandosi delle motivazioni, per la verità assai sobrie, del nostro pur valido relatore e del Ministro, rigetta sistematicamente tutti i nostri emendamenti. Noi riteniamo, onorevoli colleghi, che questo atteggiamento esteriore della maggioranza non risponda all'intimo convincimento di molti di voi, altrimenti non si spiegherebbero quelle critiche, a volte molto approfondite, mosse da alcuni colleghi, sia alla Camera, sia qui in Senato, a questo provvedimento legislativo; il che significa che, se opposizione preconcetta vi fosse stata da parte nostra, ci saremmo guardati bene dal presentare degli emendamenti che noi riteniamo migliorativi, e non avremmo certamente fatto lo sforzo di cercare di migliorare questo disegno di legge.

Una sola opposizione c'è stata da parte nostra, non preconcetta, ma di principio. di fronte all'abuso di questi strumenti legislativi che vanno sotto il nome di decreti-legge e ai quali fa ricorso frequentemente proprio questo Governo di centro-sinistra. Noi riteniamo — ed è stato già detto ieri dal senatore Maris — che questi strumenti agiscano come una pressione illegittima anche sulla stessa maggioranza.

Venendo al merito dell'emendamento, onorevole Ministro, si legge nel secondo comma dell'articolo 1 che sono prorogati alla data del 30 giugno 1969 i contratti di cui al primo comma per coloro che siano iscritti nell'elenco comunale dei poveri (vi è una presunzione iuris et de iure per il diritto alla proroga fino a quella data) « ovvero versino in condizioni di grave disagio economico, quali i ciechi e i sordomuti, pensionati, mutilati o invalidi di guerra, eccetera ». Io allora mi chiedo, e chiedo a lei, onorevole Ministro, che cosa significa questo inciso: « quali i ciechi e i sordomuti, pensionati, eccetera ». Ha esso un valore esemplificativo oppure tassativo?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Quando si dice « quali », lei che è un giurista sa che cosa significa, sa che ha un valore...

K U N T Z E . Già, onorevole Ministro, ma lei non mi ha fatto terminare il mio ra-

gionamento. Infatti quel « quali » è seguito da un « tali », tali conduttori, cioè quelli che si trovano in quell'elenco che è stato fatto nella legge. Se dopo quel « quali » ci fosse un punto e poi si dicesse: « I conduttori... » allora potrei essere d'accordo con lei.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Ma se l'avete sostenuto alla Camera per primi voi contro...

K U N T Z E . Onorevole Ministro, lei mi dà un chiarimento, ma non deve innervosirsi se noi facc:amo delle osservazioni a questo disegno di legge...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Per carità, con lei non mi innervosirei davvero! Lei è tanto cortese...

K U N T Z E . Lei deve avere almeno la pazienza di ascoltarci.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Ma certamente.

KUNTZE. Sappiamo già che lei gode di una maggioranza precostituita che boccerà tutti i nostri emendamenti; questo lo sappiamo. Ma almeno vogliamo far sapere al Paese qual è il nostro pensiero. Noi diciamo soprattutto questo, onorevole Ministro: se si fosse voluto — come penso che si volesse che a beneficiare di questa proroga più lontana fossero soltanto coloro i quali godono (diciamo godono per non dire soffrono) di un reddito mensile di centomila lire, sarebbe stato molto più logico e più aderente ad una buona tecnica legislativa dire che sono prorogati al 30 giugno 1969 i contratti stipulati da coloro che sono iscritti nell'elenco comunale dei poveri oppure che non godono di un reddito superiore alle lire centomila mensili. Ma poichè si è voluto fare questa elencazione ed essa deve avere un significato (ella ci dice, onorevole Ministro, che ha un valore esemplificativo, ma noi non saremmo affatto sorpresi se domani i magistrati la giudicassero in maniera diversa), abbiamo ritenuto, attraverso il nostro emendamento, di completare questo elenco. Lieti se questo nostro emendamento sarà accolto,

ma lieti anche, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, se si vorrà far risultare che questo elenco, così incautamente introdotto nella legge, non ha che un valore esemplificativo (e io vorrei dire che non ha alcun valore), giacchè il principio che dovrà valere è unicamente quello dei proventi mensili.

Ma c'è un'aggiunta, onorevoli colleghi, che noi abbiamo introdotto nell'ultima parte del secondo comma e che io vorrei pregare gli onorevoli colleghi di tenere in considerazione. Noi cioè, pur mantenendo fermo quel limite di 100 mila lire mensili, proponiamo che da questo computo debbano essere esclusi i proventi dei lavoratori occupati all'estero.

Ritengo, onorevoli colleghi, che questa parte del nostro emendamento non meriti una lunga illustrazione. Noi pensiamo cioè che quel sudato guadagno dei nostri lavoratori (i quali sono stati costretti ad abbandonare la loro terra, il loro Paese di origine, i loro affetti, e che così validamente contribuiscono all'equilibrio della nostra bilancia commerciale, tanto che si raggiunge il pareggio proprio attraverso le rimesse degli emigranti) debba essere preso in particolare considerazione e debba essere escluso da questo computo, per evitare appunto che colui che lavora all'estero e che già affronta i durissimi sacrifici di un lavoro prestato in terra straniera, senza il conforto della famiglia e degli affetti, debba subire anche lo scorno di uno sfratto alla sua famiglia, nel suo

Credo, onorevoli colleghi, che questi nostri emendamenti siano frutto di ragionato pensare e non di quella preconcetta opposizione di cui ci avete accusato in Commissione.

Onorevoli colleghi, non so se l'ultima parte dell'emendamento possa ritenersi preclusa, ma non credo, poichè è articolata in maniera diversa e non in misura fissa. Noi affermiamo che, allorquando si tratti di famiglie numerose, i cui componenti superino la media, cioè le quattro persone, i due coniugi e due figli, come ha detto ieri il senatore Nicoletti, per ogni persona eccedente la quarta debba essere tenuto presente un maggior reddito di 25 mila lire.

Non voglio, onorevoli colleghi, ripetere quanto è stato detto dal collega Maris e da altri colleghi a proposito degli altri emendamenti, però credo che questo criterio di carattere graduale sia ancora più accettabile, poichè vale a stabilire effettivamente una proporzione tra il numero dei componenti la famiglia e il reddito minimo necessario perchè questa famiglia possa vivere, sia pure in condizioni assai misere e disagiate, sia pure in mezzo a stenti e miserie di ogni sorta.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, onorevole Presidente, noi confidiamo che questa volta il Senato possa accogliere questo nostro emendamento. Non sarebbe poi un grave danno se la Camera fosse costretta a dedicare un giorno dei suoi lavori all'esame degli eventuali emendamenti che fossero apportati a questo decretolegge. (Applausi dall'estrema sinistra).

MARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* M A R I S . Onorevole Presidente, chiedo che l'emendamento venga votato per parti separate.

PRESIDENTE. Sta bene, senatore Maris, la votazione avverrà per parti separate.

Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario alla prima parte dell'emendamento, e non avrebbe bisogno neppure di darne motivazione perchè è stato più volte, in sede di discussione generale, esposto il motivo della contrarietà; è comunque utile spendere una parola per precisare un concetto che il senatore Kuntze dice di accettare, ma poi rifiuta.

Io ho detto già molte volte alla Camera, e ripeto ora, che questo decreto-legge si differenzia a favore degli inquilini dal disegno di legge in quanto, mentre nel disegno di legge queste categorie eccettuate erano indicate in forma tassativa, qui sono indicate

con la parola « quali », che ha un certo significato giuridico. (*Interruzione del senatore Kuntze*).

Lei voleva un chiarimento, mi pare che dovrebbe essere soddisfatto per il fatto che io glielo fornisco. Questa indicazione ha un valore che consente l'interpretazione analogica, ed è questa la ragione per la quale mentre il suo Gruppo ha proposto certi emendamenti che in parte sono stati approvati, alla Camera sono state respinte indicazioni specifiche di altre categorie simili, in quanto non volevamo esaurire l'area di applicazione analogica con una indicazione tassativa di tutte le ipotesi che si potevano fare in quel momento.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, noi siamo di nuovo a quella proposta, sia pure diversamente articolata, di aumentare le 100 mila lire. Tale cifra è stata scelta come fatto eccezionale, perchè la categoria e il limite stanno nella prima parte dell'articolo 1. Questo è un limite ulteriore. Perciò questo limite è stato limitato (m si scusi il bisticcio) ai redditi di 100 mila lire; e perciò hanno assai minor valore le vostre considerazioni, senatore Kuntze, sulla adeguatezza o meno delle 100 mila lire.

Ma il mio chiarimento non sarebbe completo se non dicessi che non è vero che quelle indicazioni, per il fatto di consentire interpretazioni analogiche, sono inutili, in quanto sono assorbite dalla cifra di 100 mila lire. La cifra di 100 mila lire è un elemento, ma l'indicazione ha un suo valore, sia pure suscettibile di quella interpretazione analogica alla quale ho accennato.

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che sull'emendamento proposto dai senatori Maris, Adamoli e Kuntze è stata chiesta la votazione per parti separate.

Metto pertanto ai voti il primo comma dell'emendamento proposto dai senatori Maris, Adamoli e Kuntze, in via subordinata, al secondo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento proposto, in via subordinata, dai se-

natori Maris, Adamoli e Kuntze. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Maris, Adamoli e Kuntze è stato presentato un emendamento tendente a sostituire, all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legge, le parole: « 31 dicembre 1967 », con le altre: « 30 giugno 1968 ».

Senatore Maris, lei insiste nell'emendamento?

MARIS. Insisto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BERLINGIERI, relatore. La Commissione è contraria.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Maris, Adamoli e Kuntze all'ultimo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Rendina, Maris e Adamoli è stato presentato un emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge con il seguente:

« Il blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, stabilito dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444, è prorogato sino alla data del 30 giugno 1968 per gli alloggi composti di quattro o più vani abitabili con indice di affollamento inferiore a 1, e fino al 31 dicembre 1969 per tutti gli altri alloggi ».

PRESIDENTE. Il senatore Rendina ha facoltà di illustrare questo emendamento. 687a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Luglio 1967

R E N D I N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, l'articolo 2 del decreto-legge riguarda una materia diversa da quella dell'articolo 1. Esso infatti riguarda il blocco dei canoni di locazione, mentre l'articolo 1 si riferisce al blocco dei fitti in genere. L'articolo 2, prevedendo lo sblocco graduale dei canoni di locazione, fissa al 31 dicembre 1967 un primo sblocco per gli alloggi composti di tre o più vani abitabili e con indice di affollamento inferiore ad uno; e poi rinvia invece al 30 giugno 1969 lo sblocco dei canoni di tutti quanti gli altri alloggi.

Questo è lo spirito dell'articolo 2 di questo decreto di cui ci stiamo occupando. Ora, dirò subito, sia pure con la necessaria concisione, come questo articolo 2 sia di una graduale importanza e soprattutto riguardi una materia diversa completamente da quella contemplata nell'articolo 1; e, vorrei dire, riguarda una materia nella quale bisogna andare molto cauti se si vogliono evitare proprio quelle conseguenze che sono state da più parti rilevate e paventate, e sulle quali si è anche notevolmente parlato nel corso di questo nostro dibattito: il timore, cioè, che l'aumento del costo della casa possa negativamente influire o possa notevolmente ripercuotersi sull'aumento del costo della vita in genere.

Ora, per sostenere lo sblocco dei fitti, onorevole Ministro, vi potevano essere delle ragioni, vorrei dire, anche di sistematica; quando si afferma nella relazione che lo stillicidio del rinvio di sei mesi in sei mesi poteva rivelare anche una grande improvvisazione di ordine legislativo e denunziare ogni volta la impreparazione del Governo a risolvere tutto il problema della casa, dell'abitazione in genere, si dice una cosa che è assolutamente vera. Vi sono, cioè, delle ragioni dal punto di vista governativo che giustificano lo sblocco dei fitti. Però, secondo noi non vi sono ragioni altrettanto valide che possano giustificare anche questo sblocco dei canoni che mette i piccoli produttori, lavoratori a reddito fisso, modeste famiglie alla mercè non dico dell'ingordigia, ma alla mercè comunque della più assoluta libertà e dell'arbitrio padronale dei proprietari di case che

possono anche richiedere, proprio per questo articolo 2, aumenti esagerati di canoni di locazione.

Io non so se sono stato chiaro, ma vorrei ribadire questo principio. Le due cose vanno per due vie che sono completamente diverse: lo sblocco dei fitti è una cosa, lo sblocco dei canoni è un'altra cosa. Lo sblocco dei fitti potrebbe, in astratto, anche ottemperare a certe ragioni di politica legislativa o di politica sociale; lo sblocco dei canoni certamente no. Ed è un terreno così scottante e, vorremmo dire, anche di tanta importanza per cui non è possibile procedere su di esso senza delle cautele, senza delle garanzie di un certo valore.

Che cosa diciamo noi? Noi diciamo, con il nostro emendamento, in primo luogo, che deve essere spostata la data di cessazione del blocco dei canoni al 30 giugno 1968; in secondo luogo, diciamo che deve essere elevato il limite iniziale per lo sblocco in favore delle piccole case, che sono delle abitazioni economiche o appartamenti di lavoratori modesti, a reddito fisso.

Vorrei aggiungere a questo proposito, a sostegno della nostra proposta emendatrice dell'articolo 2, che questa nostra idea corrisponde anche ad una esigenza espressa dal Governo. Ci pare che il Governo, cioè, non abbia tenuto nel debito conto il fatto che dalla data di oggi, e quindi dalla data della presunta promulgazione di questa legge di conversione del decreto-legge del quale stiamo discutendo, non passeranno fin alla data del 31 dicembre 1967 che cinque mesi soltanto. Allora, vorrei domandare all'onorevole Ministro, con il dovuto rispetto, ma anche con la necessaria serietà: pensa proprio che questi cinque mesi possono essere un arco di tempo utile, come ella assume nella sua relazione introduttiva a questo disegno di legge, per evitare — sono le sue testuali parole — un eccessivo e repentino aumento dei prezzi in seguito ad una domanda di alloggi liberi improvvisa e sproporzionata all'offerta e per consentire che il sistema dell'economia di mercato torni ad estendersi alla locazione di tutti gli immobili urbani soltanto quando avranno cominciato ad operare i diversi e più congrui elementi stabilizzatori e calmieratori manovrati dai pubblici poteri? Pensa lei che cinque mesi saranno un tempo sufficiente perchè possa appunto essere messo in moto questo ingranaggio, il quale dovrebbe, manovrato dai pubblici poteri, appunto fissare congrui elementi stabilizzatori e calmieratori? Le pare questo arco di tempo utile per una tale operazione?

Quando lei, onorevole Ministro, nella relazione aggiunge che l'ampiezza dell'arco di tempo e della materia contemplata si connette strettamente alla ratio giustificatrice dell'intervento, evidentemente non ha fatto il calcolo dei mesi; non ha considera to che questa legge scatta al 31 dicembre, cioè alla distanza di soli cinque mesi dalla data in cui essa sarà presumibilmente promulgata e diventerà legge dello Stato. Alle ra, come si potrà evitare quell'eccessivo ε repetino ammetto dei prezzi per una domanda di alloggi liberi improvvisa e sproporzionata all'offerta? Come si potrà evitare questo, quando il legislatore non si sarà preso neanche un anno di tempo, chè un anno in parte potrebbe sopperire alla bisogna, anche se non è un lasso di tempo così lungo? Come si potrà evitare di sconvolgere poi la ratio, il significato, la portata, le finalità che questa legge si propone, come voi stessi dite?

Questa è una legge assolutamente drastica; si ha voglia di affermare che si riferisce soltanto al 12 per cento delle case in locazione, come ella, signor Ministro, diceva poc'anzi. Anche a voler prendere per buono questo riferimento e questo dato statistico, essa rimane sempre una legge capestro, sia pure limitatamente a quel 12 per cento di locazioni che ne sarà colpito.

Quando noi diciamo che le parole sono parole e che le parole si scrivono — come diceva ieri il compagno Maris — senza valutarne la portata e, soprattutto, dimenticando che a queste parole poi corrispondono atti concreti del legislatore che le contraddicono, e contraddicono i relativi impegni o gli impegni che queste parole sottintendono, quando noi diciamo tali cose, facciamo affermazioni incontrovertibili che contengono una assoluta, indefettibile verità. Perciò, a meno che non si abbia veramente una vo-

lontà preconcetta di non far passare nessun emendamento, non c'è argomento, non dico logico e giuridico, ma neanche fondato sul buon senso, che possa contrapporsi validamente a queste nostre argomentazioni. L'articolo 2 dovrebbe, perciò, per lo meno prevedere l'attuazione di questa legge al 30 giugno 1968.

Ecco perchè — ed io non dirò altre cose, onorevole Ministro, onorevoli colleghi - noi vi abbiamo presentato questo articolo 2 che è modestissimo nella sua enunciazione: non è uno di quegli articoli radicali tendenti a capovolgere il contenuto della legge; vuole solo rettificarne e modificarne in meglio la portata e il contenuto: « il blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad abitazioni, stabilito dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444, è prorogato fino alla data del 30 giugno 1968 ». Questo è il punto primo del nostro emendamento; solo così in un anno di tempo ci sarà la possibilità di far funzione quegli organismi e quei meccanismi che lei, onorevole Ministro, pensa di poter porre in essere per ovviare a un immediato, improvviso e sproporzionato accrescimento dei prezzi per una domanda di alloggi liberi.

Vi è il secondo punto. Come ho detto, noi chiediamo che sia elevato il limite di partenza per il blocco in favore delle piccole case. Ci consenta, onorevole Ministro, di riproporre ancora una volta la domanda: quali sono i motivi per cui lo sblocco deve partire dalle case di tre vani? Si è dimostrato qui - ed io vi concordo - che non è possibile escludere da questo favor legis soltanto le case di due vani; bisogna necessariamente allargare l'ambito di questa legge. Secondo me, vi è una ragione umana e una ragione pratica che militano a favore di una siffatta tesi: bisogna allargare l'ambito di questa legge perchè essa non può essere restrittiva. È una legge già di per sè eccezionale per molti aspetti, perchè sblocca improvvisamente e viene meno anche a precisi impegni di Governo che erano quelli di subordinare la liberalizzazione in materia di locazioni al giorno in cui fosse stato prospettato e risolto il problema della casa. Il problema della casa non si è risolto;

687^a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Luglio 1967

esso nel nostro Paese crea, per tanti aspetti, situazioni drammatiche ed intanto interviene questa legge la quale cerca di risolverlo con un assoluto atto di forza che rimane incomprensibile nella sua realtà giuridica, umana e sociale.

Bisogna allargare l'ambito e i confini di questa legge restringendo l'ambito dello sblocco; non vi è nessuna ragione perchè non si debba partire dalle case che vadano da quattro vani in su. Non vi è nessun motivo, oltre quello della fretta, per non conferire a questa legge un più ampio respiro che sarebbe anche molto più umano, e che potrebbe, secondo me, risolvere tanti problemi che invece necessariamente si affolleranno e creeranno condizioni e situazioni difficili per noi stessi, per i legislatori, per lo stesso Governo, il giorno in cui questa legge dovesse passare così come è concepita nel presente testo.

Terzo punto; noi chiediamo che per tutti gli altri alloggi che sono esclusi da questo primo sblocco dei fitti sia prevista una proroga che vada fino al 31 dicembre 1969, e su questo non dirò assolutamente parola. Anche questo rientra in tutta l'impostazione che noi abbiamo fatto di questo problema, secondo la quale noi riteniamo giusto che a questa legge si dia un respiro più lungo per poter consentire appunto che si attui quella tale volontà espressa soltanto a parole nella stessa relazione che precede questo disegno di legge. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E $\mathbb N$ T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* B E R L I N G I E R I, relatore. La Commissione ritiene che gli emendamenti proposti all'articolo 2 siano di contenuto identico a quelli proposti all'articolo 1. Pertanto esprime parere sfavorevole per le medesime ragioni già esposte per gli emendamenti proposti all'articolo 1, che sono stati respinti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo. R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario perchè tutti gli emendamenti, non solo quello svolto, firmati dal senatore Rendina, non sono altro che la trasposizione, rispetto all'articolo 2, degli emendamenti che abbiamo esaminato a proposito dell'articolo 1.

R E N D I N A . Però su un piano diverso.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. Questo è un altro discorso. Io non le sto dicendo che sono preclusi perchè sono già stati esaminati; ammetto che siano votabili e discutibili, però tutte le ragioni che lei ha addotto per sostenere questi emendamenti erano già state svolte per sostenere gli emendamenti precedenti ed erano state ribattute da coloro che erano contrari.

Quindi, d'accordo con la Commissione, senz'altro aggiungere, sono contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, presentato dai senatori Rendina, Maris e Adamoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Rendina, Maris e Adamoli è stato presentato un emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge con il seguente:

« Sono comunque prorogati fino al 30 giugno 1969 i canoni per i conduttori o subconduttori che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritti nell'elenco dei poveri, ovvero i cui proventi non superino complessivamente le lire 150 mila mensili ».

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo hanno già espresso il loro parere sfavorevole su questo emendamento. Lo

687a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

26 Luglio 1967

metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatori Rendina, Maris e Adamoli, è stato presentato, in via subordinata, un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 2 del decretolegge. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

In via subordinata, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Sono comunque prorogati fino al 30 giugno 1969 i canoni per i conduttori che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritti nell'elenco dei poveri, o versino in condizioni di disagio economico, o siano ciechi, sordomuti, pensionati, disoccupati o occupati parzialmente o con discontinuità, mutilati, invalidi di guerra, invalidi civili, del lavoro o per servizio, congiunti in primo grado di caduti di guerra o sul lavoro, sempre che i conduttori o subconduttori dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire 100 mila mensili esclusi i proventi dei lavoratori occupati all'estero.

I proventi di lire 100 mila di cui sopra sono elevabili di lire 25 mila per ogni altra unità familiare eccedente la quarta».

PRESIDENTE. Anche per questo emendamento la Commissione ed il Governo hanno espresso il loro parere sfavorevole. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Rendina, Maris e Adamoli, è stato presentato in via ulteriormente subordinata un emendamento tendente a sostituire al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, le parole: « 31 dicembre 1967 », con le altre: « 30 giugno '68 ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Rendina, Maris e Adamoli è stato presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I contratti di locazione considerati nell'articolo 1 della legge 6 novembre 1963, n. 1444, sono prorogati fino al 30 giugno 1969 ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Rendina, Maris e Adamoli è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

Aggungere all'articolo 2 del decreto-legge, in fine, il seguente comma:

« Il blocco dei canoni è comunque prorogato fino al 30 giugno 1969 per gli alloggi i cui locatori siano anche proprietari e locatori di almeno altri 3 alloggi ».

PRESIDENTE. Il senatore Rendina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RENDINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo nostro emendamento è inteso soprattutto a saggiare quella che è la cosiddetta volontà sociale di questo Governo, lo spirito di socialità che lo anima. Esso, onorevoli colleghi, tende a salvaguardare gli interessi di quei proprietari di case i quali traggono solo da questa loro particolare qualità i mezzi necessari per vivere.

Si è detto anche l'altro giorno da parte di alcuni interlocutori di questo dibattito che questa legge tende a salvaguardare gli interessi della vedova che abbia una sola casa, del povero figliolo senza lavoro che abbia ereditato dal padre uno o due appartamenti dai cui proventi egli trae esclusivamente i mezzi per vivere.

Ebbene, questi casi sappiamo che esistono; ci porremmo al di fuori della realtà, se noi ne contestassimo l'esistenza. Anche noi abbiamo voluto con questo emendamento salvaguardare gli interessi di costoro; però, come ho detto poco prima, abbiamo voluto anche saggiare la volontà politica del Governo a non fare un'elargizione assolutamente gratuita a quei proprietari di immobili i quali posseggono invece case di abitazione in numero superiore a tre. Infatti non v'è dubbio, qualunque osservazione in contrario possa farsi, che questa legge in fondo approda ad un'unica conclusione: quella di elargire alcune centinaia di milioni o alcuni miliardi ai proprietari di case che forse non ne hanno neppure fatto richiesta. E' per molti aspetti un'elargizione gratuita, un premio che viene dato da questo Governo di centro-sinistra ai grandi proprietari immobiliari, e per converso è un colpo gravissimo che viene inferto alle striminzite finanze di centinaia di migliaia di piccoli lavoratori, di piccole famiglie che vivono stentatamente con redditi fissi e molto bassi. Il contenuto di questa legge rivela, senza dubbio chiaramente, questa duplice finalità e questo duplice volto. È inutile dissertare sulla sua bontà e sulle ragioni di ordine legislativo, di sistematica giuridica, di ordine economico che ne giustificherebbero l'esistenza e la promulgazione!

Con il nostro emendamento, onorevole Ministro, noi abbiamo voluto vedere fino a qual punto possiamo registrare una residua buona volontà del Governo. Non è giusto che questa legge si presenti con il carattere indiscriminato che oggi ha e soprattutto che rappresenti un illecito arricchimento, senza giusta causa, per un numero di cittadini, molti dei quali forse hanno già beni e ricchezze cospicue. Io non so, onorevole Ministro, se questo argomento possa arrivare alle soglie della sua coscienza, non so fino a qual punto possa penetrare in lei che da un po' di tempo — e lo ha dimostrato poco prima rispondendo, o meglio non rispondendo alle mie argomentazioni, spostandole su un terreno assolutamente diverso e usando così un espediente del tutto inaccettabile in un dibattito come questo

— che da un po' di tempo, dicevo, rivela perentoriamente un attaccamento...

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Non prenda l'occasione dell'illustrazione di un emendamento per fare degli apprezzamenti ai quali io sono del tutto indifferente.

ADAMOLI. In questo fa male. Sono discorsi politici.

RENDINA. Mi consenta di dirle che lei rivela un attaccamento viscerale ai suoi punti di vista per cui non è mai disposto ad accettare neanche la voce più modesta che non soltanto possa suonare condanna di un atto legislativo o di un atto di Governo che parti la sua firma, ma che parli nei termini del buon senso e della logica più indefettibile.

Voi volete aiutare la povera gente? Volete aiutare la povera vedova? Volete consentire al povero figliolo, il quale abbia avuto in eredità soltanto la casa dal padre, di poter vivere con i proventi di guesta casa? Noi siamo d'accordo. Ma perchè dovete aiutare gli altri? Perchè dovete fare questa elargizione gratuita, perchè dovete far fluire centinaia di milioni nelle tasche di chi forse già ne ha in abbondanza? Questo può essere soltanto un rivolo modestissimo e secondario nel flusso della ricchezza che noi sappiamo che così facilmente scorre nelle tasche dei privilegiati, delle società immobiliari del nostro Paese. Perchè non fissare un limite? Fino a tre alloggi la legge avrà tutto il suo vigore e lo sblocco potrà realizzarsi; ma oltre i tre alloggi perchè deve realizzarsi lo sblocco dei canoni? E' questo il ragionamento che io facevo poco prima: sblocco dei fitti sì, ma perchè contestualmente lo sblocco dei canoni? Perchè consentire che chi per una casa di tre vani paga 10 mila lire debba pagarne domani 15 mila o 20 mila? Perchè consentire questo in un Paese come il nostro che rimane ancora endemicamente povero, in un Paese come il nostro nel quale ci sono ancora famiglie che vivono al livello delle centinaia di lire, che vivono ai limiti della miseria? Queste voci non passano certe soglie e non penetrano assolutamente in

certi cervelli. Noi lo sappiamo, però il nostro dovere è di dirle queste cose, anche se voi opporrete un netto rifiuto e soprattutto una volontà tetragna di non ricevere e non recepire questa verità che è nel fondo delle nostre parole.

Noi sosteniamo questo nostro emendamento e ci auguriamo che il Senato lo voglia accogliere. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BERLINGIERI, relatore. La Commissione è contraria.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Rendina e da altri senatori. Chi l'approva è regato di alzarsi.

Non è approvato.

Sull'articolo 3 del decreto-legge è stato presentato un emendamento da parte della senatrice Ariella Farneti e del senatore Trebbi. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

Al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: « ad attività artigiana o professionale », inserire le seguenti: « ovvero alle attività previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio ».

PRESIDENTE. La senatrice Ariella Farneti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* FARNETI ARIELLA. Onorevole, Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, questo emendamento si inserisce nel secondo comma dell'articolo 3, là dove si precisano gli indici di affollamento. Tuttavia, da parte della Commissione della Camera, all'unanimità, fu introdotta al comma primo una modifica in cui si afferma che dal computo dei vani, per determinare gli indici

di affollamento, sono esclusi i locali destinati alle attività artigiane o professionali. Noi, anche alla Camera, presentammo un emendamento al fine di comprendere nell'esclusione dall'indice di affollamento non solo i locali destinati alle attività artigiane e professionali, ma anche i locali destinati alle attività delle lavoranti a domicilio.

Purtroppo alla Camera questo nostro emendamento non fu accolto, in quanto si ritenne che le lavoranti a domicilio non hanno impianti fissi, attrezzature permanenti e che, pertanto, data la loro particolare attività, non necessitano di particolari vani e locali. A me sembra che questa tesi non tenga conto della realtà, non tenga conto dei caratteri del lavoro a domicilio nè delle attrezzature necessarie.

La stessa legge sulle lavoranti a domicilio afferma infatti che sono considerate lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguano, nel proprio domicilio o in lolocali di cui abbiano la disponibilità, utilizzando materie prime o accessorie, attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore, una determinata attività. Si dice inoltre che questa attività non può essere eseguita in locali di pertinenza dell'imprenditore. Pertanto la stessa legge di tutela del lavoro a domicilio afferma che questi lavoratori hanno bisogno di locali per utilizzare le materie prime, le materie accessorie e le attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore.

Se poi noi consideriamo che la maggioranza dei lavoratori a domicilio è oggi costituita, per esempio in Emilia, dalle maglieriste o dalle lavoratrici dell'abbigliamento e delle confezioni, noi vediamo immediatamente che per queste lavoratrici sono necessarie delle macchine di maglieria e delle macchine da cucire fornite molto spesso anche di motorino elettrico.

Ad esempio, nelle Marche, ci sono le orlatrici, cioè le lavoratrici che eseguono lavori per conto delle fabbriche di calzature, le quali hanno bisogno di macchine da cucire, di motorini elettrici e così via. Pensiamo anche a Prato, dove ci sono le tessitrici lavoranti a domicilio che hanno bisogno del telaio.

Io mi chiedo come si faccia ad escludere queste lavoratrici dai benefici concessi agli

artigiani e ai professionisti. Queste lavoratrici hanno bisogno di attrezzature e quindi di vani adeguati al loro tipo di lavoro. Se consideriamo la situazione di queste lavoratrici, mal retribuite e costrette a lavorare moltissime ore nella giornata senza un'adeguata assistenza, non si capisce perchè dobbiamo anche costringerle a trovare un nuovo alloggio, o a subire l'aumento dell'affitto, se hanno la fortuna di disporre di un affitto bloccato, solo perchè magari hanno un vano in più rispetto agli indici di affollamento.

L'onorevole Ministro alla Camera ha portato l'esempio delle « coronaie » di Loreto. Onorevole Ministro, fra le lavoranti a domicilio non ci sono soltanto le « coronaie » di Loreto, che infilano le « ave maria » o i « pater noster », ma vi sono anche e in misura molto maggiore, proprio anche vicino a Loreto, quelle che fanno il lavoro per conto dei calzaturieri o per conto delle fabbriche di maglieria. In Italia, il lavoro a domicilio esiste dappertutto a causa del tipo di sviluppo industriale che si è verificato nel nostro Paese.

Io penso, pertanto, che sia necessario rivedere questa questione e propongo di approvare l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 3, per fare opera di giustizia nei confronti di queste lavoratrici. Il disegno di legge dovrà indubbiamente ritornare alla Camera, ma essa è ancora riunita e potrebbe molto celermente approvare la modifica da noi apportata.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* B E R L I N G I E R I, relatore. Il parere della Commissione è contrario, non soltanto per i motivi che sono stati indicati nell'altro ramo del Parlamento, ma anche perchè pare che l'espressione letterale del primo comma dell'articolo 3 debba superare le le preoccupazioni dei proponenti l'emendamento in esame. Esso infatti recita: « Dal computo dei vani, per determinare l'indice di affollamento, sono esclusi i locali che risultino destinati, con il consenso espresso o tacito del locatore, ad attività artigiana, eccetera ». Le lavoratrici a domicilio che si

servono dei locali destinati, anche con il consenso del proprietario, all'esplicazione di questa attività, che altro non è se non attività artigiana, vanno assimilate a coloro che esplicano attività artigiane.

FARNETI ARIELLA. Ma sono delle lavoratrici dipendenti, non sono artigiani!

BERLINGIERI, relatore. Quelle che lavorano permanentemente in locali in affitto, con il consenso espresso o tacito del locatore, il quale tollera o permette questa esplicazione di lavoro in quei locali, quale preoccupazione possono avere? Per questi motivi, onorevole Presidente, la Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento.

FARNETI ARIELLA. Ma qui si precisa artigiani professionisti!

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Sono contrario, per le ragioni che ha poco fa esposto il relatore. Di questo argomento abbiamo parlato a lungo alla Camera...

MARIS. Il relatore per le ragioni espresse dal Governo, il Governo per le ragioni espresse dal relatore...

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Vede che scambio di amorosi sensi!

Sono contrario perchè, come risulta da quanto ha detto il relatore poco fa, delle due l'una. L'elemento decisivo è l'attribuzione di un locale con il consenso tacito o espresso ad una funzione determinata, diversa dall'abitazione. Allora, o veramente, come in alcuni casi del lavoro a domicilio, piuttosto rari, c'è la destinazione...

FARNETI ARIELLA. Lei non conosce...

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Conosco, lasci fare; non soltanto voi avete l'esperienza! 687ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Luglio 1967

ADAMOLI. Conosce le coronaie.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Conosco le coronaie e ne ho parlato perchè è un caso limite, ma conosco, per esempio, che cosa è l'attività delle orlatrici; si tratta di una macchina da cucire, e lei vada a vedere, per l'esperienza, se sta in un locale che poi non serve ad alcun altro uso. (Interruzione del senatore Santarelli).

Ad ogni modo, se c'è un locale che sia destinato a quell'attività con il consenso del locatore, la classificazione di artigiano o lavoratore a domicilio non ha alcun significato di diversificazione. Se invece non c'è questo locale e c'è soltanto un'attività che si svolge in uno qualunque dei locali della casa, allora è un'altra cosa. (Interruzione del senatore Maris).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Farneti Ariella e Trebbi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Levi e Adamoli hanno presentato un emendamento, tendente ad inserire nell'articolo 2 del decreto-legge, al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: « ad attività artigiana o professionale », le altre: « ovvero ad attività di carattere artistico ».

Il senatore Levi ha facoltà di svolgerlo.

* L E V I . Mi sono permesso di presentare questo emendamento essenzialmente per ricevere un chiarimento dall'onorevole Ministro e se il chiarimento sarà, come credo, soddisfacente, ritirerò l'emendamento stesso, che ho proposto, devo dire, accogliendo le preoccupazioni, le sollecitazioni di molti artisti e di molte associazioni sindacali di artisti.

Nel provvedimento si parla di attività professionale e di attività artigiana. Si vorrebbe, da parte degli artisti che occupano dei locali, che fosse chiarito che si tratta anche di attività artistica, sia che essa venga interpretata come attività artigiana — se vogliamo allargare i termini, ricordando i

grandi secoli del grande artigianato italiano, dei rapporti e limiti tra l'arte e l'artigianato — sia che venga interpretata come attività professionale.

Che il problema sia certamente interessante e importante deriva dal fatto che non si tratta soltanto di una questione di carattere economico in quanto, per ciò che riguarda gli studi degli artisti e degli artigiani, che sono poi degli artisti, la stabilità è un elemento necessario che va molto al di là delle questioni economiche; lo studio di un artista, difatti, fa parte veramente dell'aria, del mondo, dell'atmosfera che egli esprime e qualunque cambiamento è profondamente dannoso.

Quindi mi sono permesso di presentare questo emendamento che riguarda ora l'articolo 3, ma che potrebbe anche valere per l'articolo 6, perchè venga chiarito che si intende, come attività professionale e artigiana anche l'attività artistica. Se così è, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

* BERLINGIERI, relatore. La Commissione ritiene che l'interpretazione data dal senatore Levi all'attività professionale, anche quando riguarda l'arte, è precisa ed esatta. L'attività artistica è un'attività professionale elevatissima, nobilissima, possiamo dire tra le più nobili delle attività professionali, e pertanto essa è compresa tra quelle professionali.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Per le stesse ragioni che ho già espresso privatamente al senatore Levi, o si fa ricorso alla nomenclatura storica e allora sappiamo che dalle botteghe artigiane sono usciti capolavori che noi oggi ammiriamo e quindi l'attività artistica entra in queste attività artigiane in largo senso; o si fa ricorso al concetto moderno ed in questo caso un artista che professionalmente dipinge e scolpisce eccetera evidentemente

687^a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 Luglio 1967

svolge un'attività professionale e quindi la precisazione è del tutto superflua.

PRESIDENTE. Senatore Levi, mantiene l'emendamento?

* L E V I. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Pace, Nencioni, Crollalanza e Maggio è stato presentato un emendamento sostitutivo al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge, sostituire le parole: « tali da consentire l'installazione di almeno un letto, lasciando lo spazio utile per il movimento di una persona e comunque non inferiore a sette metri quadrati », con le altre: « non inferiori comunque a sette metri quadrati ».

PRESIDENTE. Il senatore Pace ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PACE. L'onorevole Ministro ha tenuto a rappresentare, per spiegare la formulazione di questo quarto comma dell'articolo 3, da lui stesso definita non felice nè elegante, che l'attuale testo è la risultante del testo iniziale del decreto-legge cui si è venuto ad aggiungere, nell'altro ramo del Parlamento, il riferimento all'area non inferiore a sette metri quadrati.

Non vi è un dissenso di sostanza; l'emendamento da me formulato non comporta una revisione della struttura del provvedimento; è solo questione di buon gusto, direi, di euritmia e di eleganza nella espressione del testo; infatti, poichè si parla ormai. attraverso l'acquisizione dell'aggiunta, da parte dell'altro ramo del Parlamento, dell'area non inferiore a sette metri quadrati, è del tutto ultroneo e superfluo lasciare sopravvivere il riferimento alla possibile installazione di almeno un letto, lasciando lo spazio utile per il movimento di una persona, anche perchè mi pare che sia insita una possibilità di sarcastico commento in tutta questa curiosa prospettazione, che l'accoglimento del mio emendamento varrebbe ad eliminare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BERLINGIERI, relatore. La Commissione è contraria.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Ho già detto, con un'interruzione di ieri, al senatore Pace che sono contrario, perchè riconosco che la locuzione non è elegante, ma la locuzione è stata voluta in quanto, quando siamo passati dalla nozione del letto intorno al quale si circolava - nozione generalmente utilizzata negli accertamenti statistici — a quella dei metri quadrati, ci si è detto che anzichè fare uno scambio era meglio aggiungere l'una all'altra condizione, perchè questo aumentava la limitazione. Del resto, ieri, nella mia interruzione, ho detto al senatore Pace che esiste la possibilità teorica (e non si deve egli attaccare al fatto che nella mia interruzione ho detto « un corridoio » per dire la forma di una stanza) di una camera di un metro e mezzo o anche meno di larghezza e di una lunghezza sufficiente per raggiungere sette metri quadrati e che perciò risponde alla seconda condizione e non alla prima. Per questo caso, pur raro, pur teorico, non vedo la ragione di abolire uno dei due elementi, anche se la locuzione è inelegante, tanto più che per questo dovremmo tornare all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Pace, Nencioni, Crollalanza e Maggio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari r